SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 20 dicembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 novembre 1996, n. 636.

Regolamento recante condizioni e modalità di concessione di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 28 novembre 1980, n. 782, recante: «Nuove norme dirette a sostenere la competitività del sistema industriale, a definire procedure di spesa della Cassa per il Mezzogiorno e trasferire le competenze del comitato tecnico di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1997, n. 675» che all'articolo 2, lettera *a)*, prevede la costituzione presso il Mediocredito centrale di un fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni a favore dei Mediocrediti regionali per essere da questi impiegate in operazioni di finanziamento a favore di piccole e medie imprese;

Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, recante interventi urgenti in favore dell'economia, il quale, novellando l'articolo 2 della predetta legge n. 782 del 1980, prevede che i rientri per capitale ed interessi del Fondo di cui a quest'ultimo articolo vengano accantonati nella misura di lire 100 miliardi annui per ciascuno degli esercizi 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997 per la costituzione di un Fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte nell'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché ad enti creditizi e a società finanziarie di partecipazione iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, da impiegare, in aggiunta alle risorse proprie, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese organizzate come società di capitale o come società cooperative, con sede in Italia e che con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato siano stabilite la durata, le garanzie, le modalità ed ogni altra condizione per la concessione di dette anticipazioni;

Visto il predetto articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 1993 il quale prevede, inoltre, che, a fronte delle predette partecipazioni, sia consentito l'intervento del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 20, della legge 12 agosto 1977, n. 675, cui viene conferita una somma pari al 10 per cento delle disponibilità annue del Fondo di cui allo stesso articolo 2, comma 2;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» che prevede, all'articolo 107, l'istituzione di un elenco speciale per gli intermediari finanziari e abroga l'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197;

Visto il proprio decreto in data 17 novembre 1993, che all'articolo 1 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 1994 i soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7 della legge 5 luglio 1991, n. 197, sono iscritti d'ufficio nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Vista la legge 26 novembre 1993, n. 489, recante: «Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 918, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi»;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 836161 dell'11 novembre 1996);

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 43/96/SG espresso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Condizioni e modalità di concessione di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese.

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente regolamento l'espressione:

a) «Legge» indica la legge 28 novembre 1980, n. 782, come novellata dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;

b) «Fondo» indica il fondo di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 28 novembre 1980, n. 782, come novellato dal citato decreto-legge n. 149 del 1993;

c) «banca» indica l'ente creditizio avente sede legale in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea;

d) «finanziaria» indica la società finanziaria che svolge attività di assunzione di partecipazioni al capitale di società, iscritta nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

e) «S.F.I.S.» indica la società finanziaria per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

f) «intermediario» indica uno qualsiasi dei soggetti di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)*;

g) «Comitato» indica l'organismo competente a deliberare sulla concessione delle anticipazioni, istituito in forza della convenzione stipulata in data 2 marzo 1995 tra il Ministero del tesoro e il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.

Art. 2.

Soggetti destinatari delle anticipazioni

1. Le anticipazioni a valere sul Fondo sono concesse a banche, S.F.I.S. e finanziarie, che hanno un capitale sociale interamente versato non inferiore a venti volte il capitale minimo previsto dalla legge per la costituzione delle società per azioni, nel caso di partecipazioni nelle piccole imprese ovvero cento volte il predetto capitale nel caso di partecipazioni nelle medie imprese.

2. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal presente regolamento le finanziarie devono essere in possesso, all'atto della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti, che devono permanere per tutto il periodo di durata dell'operazione di anticipazione:

a) possedere una capacità operativa adeguata agli investimenti proposti, desumibile dallo svolgimento di attività nel settore delle assunzioni di partecipazioni finanziarie per un periodo di almeno tre anni;

b) aver acquisito almeno dieci partecipazioni in piccole o medie imprese ed aver effettuato almeno tre smobilizzi nell'ultimo triennio;

c) avere conseguito nell'ultimo triennio un utile operativo a seguito degli investimenti effettuati.

3. A decorrere dal quinto anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, anche le banche e le S.F.I.S. devono risultare in possesso dei requisiti di cui al precedente comma.

4. Gli intermediari devono essere dotati di un'appropriata struttura interna da adibire in via ordinaria all'attività di assunzione di partecipazioni e comprendente un congruo numero di analisti esperti nelle operazioni di capitale di rischio.

Art. 3.

Imprese beneficiarie dell'intervento

1. Le anticipazioni sono concesse per la partecipazione al capitale delle piccole e medie imprese con sede in Italia costituite come società di capitale, anche in forma cooperativa, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, di cui alla decisione della Commissione C.E. in data 20 maggio 1992.

2. Le imprese beneficiarie dell'intervento devono risultare in possesso dei seguenti requisiti minimi:

— un valore dell'utile più ammortamenti (cash-flow) positivo negli ultimi due esercizi completi. Le imprese che non hanno chiuso due esercizi completi di attività devono presentare un valore del margine operativo lordo (MOL) positivo nell'esercizio non completo e un valore dell'utile più ammortamenti (cash-flow) positivo nell'esercizio completo;

— un indice di liquidità (inteso come rapporto tra attivo circolante e passivo a breve) superiore a 0,8 nell'ultimo esercizio;

— un patrimonio netto superiore al 50 per cento delle immobilizzazioni nette nell'ultimo esercizio.

Art. 4.

Modalità dell'intervento

1. L'anticipazione è concessa, compatibilmente con le disponibilità del Fondo, in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare dell'investimento effettuato dall'intermediario con mezzi propri e comunque per un importo non superiore a 10 miliardi di lire per ogni singola iniziativa.

2. L'anticipazione e evidenziata nella nota integrativa del bilancio dell'intermediario.

3. Le azioni o quote acquisite dagli intermediari con i mezzi propri e con le anticipazioni del Fondo devono essere di nuova emissione; sono esclusi i casi di aumenti di capitale derivanti da conversioni di obbligazioni o di finanziamenti convertibili.

Art. 5.

Concessione delle anticipazioni

1. La gestione del Fondo è affidata al Mediocredito centrale sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero del tesoro, ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.

2. Gli intermediari fanno pervenire le domande di concessione delle anticipazioni al Mediocredito centrale entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno.

3. Alla domanda va allegata la seguente documentazione, da aggiornarsi in caso di successive variazioni:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;

b) attestazione comprovante l'iscrizione delle finanziarie e delle S.F.I.S. nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

c) atto notorio o dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale secondo le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, circa la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla legge e dal presente regolamento;

d) copia dell'ultimo bilancio approvato;

e) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, rilasciata da una primaria società esercente l'attività di valutazione del merito di credito (rating);

f) l'indicazione del proprio numero di conto corrente bancario per l'accreditamento delle anticipazioni.

4. Le domande sono corredate da una relazione in cui sono specificate l'entità della partecipazione finanziaria da assumere, la situazione economico-finanziaria e gestionale della società partecipanda, la redditività presunta dell'investimento e, in generale, le prospettive di sviluppo prevedibili nel medio periodo in virtù dell'apporto delle nuove risorse finanziarie, nonché la valutazione dell'azienda effettuata ai fini della determinazione dell'ammontare dell'investimento.

5. Sono ammissibili anche le domande relative ad acquisizioni di partecipazioni effettuate nel semestre precedente alla data di presentazione delle domande medesime, purché dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

6. Il Comitato, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, valutata la conformità delle domande ai principi e ai criteri stabiliti dalla legge e dal presente regolamento e sulla base delle risultanze dell'istruttoria effettuata dal Mediocredito centrale, procede, previa acquisizione degli atti previsti dalla vigente normativa «antimafia», alla concessione delle anticipazioni per l'importo richiesto da ciascun intermediario con le domande pervenute nei termini di cui al precedente comma 2 e ritenute ammissibili, a valere sulle somme resesi disponibili per il relativo semestre e secondo i criteri di priorità di cui al successivo comma 7. Le somme eventualmente non assegnate nel semestre e gli eventuali rientri verificatisi nello stesso semestre sono disponibili per le concessioni nel semestre successivo.

7. Le anticipazioni sono concesse dal Comitato sulla base dei seguenti criteri di priorità, con riferimento alla sede legale delle imprese oggetto dell'intervento di partecipazione:

— territori di cui all'obiettivo 1;

— territori di cui agli obiettivi 2 e 5*b*, così come definiti dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993;

— restante parte del territorio nazionale.

Nel caso in cui i fondi disponibili non risultassero sufficienti per accogliere tutte le richieste relative a ciascuno dei predetti ambiti territoriali, il Comitato procede ad un'ulteriore selezione sulla base dei seguenti criteri di priorità:

— piccole imprese;

— medie imprese.

Nel caso in cui i fondi ancora disponibili non risultassero sufficienti per accogliere tutte le richieste relative a ciascuna delle predette categorie, il Comitato procede ad un'ulteriore selezione sulla base dei seguenti criteri di priorità:

— imprese industriali;

— imprese degli altri settori.

La definitiva assegnazione dei fondi in applicazione dei predetti criteri di priorità sarà effettuata sulla base dell'ordine cronologico di completamento delle domande pervenute al Mediocredito centrale. Le domande non accolte per carenza di fondi possono essere ripresentate nel semestre successivo.

8. L'accreditamento delle anticipazioni concesse è effettuato non prima di cinque giorni lavorativi antecedenti la data fissata per la sottoscrizione dell'atto di acquisto delle partecipazioni ovvero immediatamente nel caso di partecipazioni già acquisite, salvi i tempi tecnici necessari per le erogazioni.

9. Una volta erogata l'anticipazione, il Mediocredito centrale ne verifica l'effettivo impiego in conformità ai termini esposti dagli intermediari. A tal fine questi ultimi sono tenuti ad inviare entro trenta giorni dall'erogazione dell'anticipazione:

a) copia autenticata della delibera di aumento di capitale della partecipata per un importo non inferiore alla somma dell'anticipazione e dell'apporto di capitale proprio, dalla quale risulti il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 3;

b) copia dell'atto notarile o del fissato bollato relativo all'acquisto delle azioni o quote per l'importo derivante dall'aumento di capitale deliberato.

10. Gli intermediari sono tenuti ad inviare annualmente al Mediocredito centrale una relazione sull'andamento delle partecipazioni per le quali sono state concesse le anticipazioni del Fondo.

11. Gli intermediari possono richiedere ulteriori anticipazioni soltanto dando dimostrazione di aver già investito quelle ricevute, totalmente e in conformità agli obiettivi del Fondo.

Art. 6.

Durata delle partecipazioni e modalità di restituzione delle anticipazioni

1. La partecipazione ha una durata ordinaria non superiore a sette anni e non inferiore a tre anni decorrenti dalla data della sottoscrizione.

2. Nel caso in cui la dismissione avvenga prima del compimento del terzo anno l'intermediario è tenuto a restituire l'anticipazione, oltre agli interessi calcolati ad un tasso pari alla media dei rendimenti lordi dei B.O.T. a 12 mesi emessi nel periodo, maggiorato di 5 punti percentuali.

3. Nel caso in cui la dismissione avvenga entro il periodo di cui al comma 1, gli intermediari sono comunque tenuti alla immediata restituzione al Fondo dell'importo anticipato, maggiorato degli interessi calcolati al tasso di inflazione effettivo sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per ciascun anno della durata dell'intervento e per il periodo parziale dell'ultimo anno. Qualora dall'atto notarile o dal fissato bollato relativo alla cessione delle azioni o quote risultino plusvalenze rispetto al prezzo di acquisto, gli intermediari ne versano al Fondo una quota del 60 per cento della somma spettantegli sulla base della misura percentuale dell'anticipazione concessa. Detta quota è comprensiva degli interessi di cui al precedente periodo, qualora risulti di ammontare pari o superiore alla sommatoria degli interessi medesimi e non è dovuta in caso contrario.

4. Nel caso in cui, trascorso il termine massimo di cui al comma 1, la dismissione non fosse stata effettuata, gli intermediari ne danno comunicazione al Mediocredito centrale esponendo le ragioni che non hanno consentito la conclusione dell'operazione e presentando un piano di smobilizzo della partecipazione. In tal caso il Comitato, valutate le circostanze rappresentate dagli intermediari e l'attendibilità del piano, può: *a)* concedere una proroga non superiore a tre anni, ovvero *b)* chiedere la restituzione immediata dell'anticipazione, maggiorata di una somma calcolata sulla base dei criteri di cui al comma 3, previa valutazione peritale delle partecipazioni effettuata da una società di certificazione scelta dal Comitato, con oneri a carico dell'intermediario.

5. Nel caso in cui, trascorso il decimo anno, la cessione della partecipazione non sia ancora avvenuta il Mediocredito centrale procede secondo le modalità di cui alla lettera *b)* del precedente comma.

6. Nel caso di liquidazione volontaria o concorsuale dell'impresa partecipata l'intermediario è tenuto all'immediata restituzione dell'anticipazione maggiorata di interessi al tasso previsto al precedente comma 3.

Art. 7.

Ripartizione dei dividendi

1. Sull'ammontare dei dividendi percepiti l'intermediario corrisponde al Mediocredito centrale una quota commisurata alla partecipazione acquisita con l'anticipazione, al netto di una somma annua spettante all'intermediario come commissione di gestione, calcolata applicando ai dividendi di spettanza del Fondo le seguenti misure percentuali:

— 2 per cento annuo per i primi 5 miliardi di anticipazione;

— 1 per cento annuo tra 5 e 10 miliardi.

Art. 8.

Obbligo di riservatezza

1. È fatto obbligo al Mediocredito centrale e al Comitato di mantenere la riservatezza sulla identità degli intermediari che richiedono l'anticipazione durante la fase della istruttoria delle domande e di garantirne l'anonimato fino al momento della realizzazione dell'investimento.

Art. 9.

Revoca delle anticipazioni

1. La concessione dell'anticipazione è revocata, previa contestazione all'intermediario e assegnazione al medesimo di un termine di trenta giorni per la presentazione di controdeduzioni, nei seguenti casi:

a) mancato impiego delle anticipazioni entro sei mesi dalla concessione;

b) sopravvenuta cancellazione delle finanziarie o delle S.F.I.S. dall'elenco speciale;

c) successivo accertamento della insussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei prescritti requisiti;

d) venir meno, successivamente alla data di presentazione della domanda dei requisiti prescritti;

e) dichiarazioni mendaci o comportamento scorretto dell'intermediario anche sotto forma di omissioni in relazione a richieste di informazioni e chiarimenti da parte del Mediocredito centrale.

2. Nei casi di cui al precedente comma, gli intermediari sono tenuti all'immediato rimborso delle somme anticipate oltre agli interessi calcolati ad un tasso pari alla media dei rendimenti lordi dei buoni ordinari del Tesoro a 12 mesi dell'ultimo semestre, maggiorato di 7 punti percentuali, a decorrere dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Art. 10.

Garanzie

1. A garanzia della restituzione delle anticipazioni gli intermediari, per il periodo di durata dell'operazione, danno in pegno al Mediocredito centrale S.p.a., quale gestore del Fondo le azioni o quote acquisite con l'intervento di partecipazione per un valore pari al doppio dell'importo dell'anticipazione, con oneri a carico degli intermediari medesimi. I diritti derivanti dalle partecipazioni sono esercitati dall'intermediario.

2. In caso di intervento del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, la perdita riconosciuta è liquidata all'intermediario ad avvenuto pagamento da parte sua delle somme dovute al Fondo ai sensi dell'articolo 6.

Art. 11.

Norma finale

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Mediocredito centrale trasmette al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, una relazione dettagliata delle operazioni effettuate nel corso dell'anno precedente con le anticipazioni del Fondo.

Il presente regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 novembre 1996

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

AVVERTENZA:

Il presente decreto regolamentare, concernente la materia creditizia e mobiliare, non è soggetto al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione, delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento» siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2, comma 2, della legge 28 novembre 1980, n. 782, come novellato dall'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 249, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è il seguente: «I rientri per capitale ed interessi vengono accantonati nella misura di lire 100 miliardi annui, per ciascuno degli esercizi 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997, per la costituzione presso il Mediocredito centrale, di un Fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché ad enti creditizi e società finanziarie di partecipazione iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 7 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, da impiegare, in aggiunta alle risorse proprie, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese organizzate come società di capitale o come società cooperative, con sede in Italia. Tale fondo potrà essere altresì utilizzato, nella misura massima del 20 per cento degli accantonamenti previsti per l'istituzione di forme di agevolazioni finalizzate al consolidamento dell'indebitamento a breve termine delle piccole imprese, attraverso gli interventi a favore di consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno stabilite la durata, le garanzie, le modalità ed ogni altra condizione per la concessione delle anticipazioni a valere sul detto Fondo in linea con la normativa comunitaria per gli interventi a favore delle piccole e medie imprese. I rientri delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni con le finalità e le modalità di cui al presente comma. A fronte delle partecipazioni temporanee e di minoranza al capitale di rischio di piccole e medie imprese di cui al presente comma, è consentito l'intervento del Fondo centrale di garanzia di cui all'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, cui viene conferita una somma pari al 10 per cento delle disponibilità annue del Fondo di cui al presente comma. Le somme accantonate ed i relativi rientri sono tenuti dal Mediocredito centrale in conti infruttiferi presso la tesoreria centrale dello Stato».

— Il testo dell'art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, è il seguente:

«Art. 107 *(Elenco speciale)*. — 1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurare il regolare esercizio.

3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.

4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.

5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106».

— Il testo dell'art. 2, commi 1, 2 e 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni ed integrazioni, è il seguente:

«1. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 9, possono essere costituite società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo aventi come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di società di capitali, che non possano comunque dar luogo alla determinazione delle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile.

2. Le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ivi comprese le società finanziarie regionali aventi i requisiti di cui al comma 1, devono avere forma di società per azioni.

3. Con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede ad istituire un albo al quale devono essere iscritte le società finanziarie di cui al comma 2 per poter esercitare l'attività di cui al comma 1 e beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 9».

— Il testo dell'art 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489, è il seguente:

«Art. 3. — 1. Le società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane succedono nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti. Le società per azioni di cui al precedente periodo stipulano apposite convenzioni, per concessioni decennali, con le amministrazioni competenti per le agevolazioni, sentita la Banca d'Italia, provvedendo altresì alla istituzione di distinti organi deliberativi e separate contabilità relativi a tali concessioni. Alla scadenza della concessione, la gestione dei provvedimenti agevolativi sarà affidata anche ad una o più società che presentino adeguati requisiti di affidabilità imprenditoriale. Le convenzioni determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti per la gestione dei provvedimenti agevolativi.

2. Le convenzioni indicate al comma 1 possono prevedere che anche l'ente creditizio al quale per effetto della successione di cui allo stesso comma è assegnata la gestione di un fondo pubblico di agevolazione, sia tenuto a stipulare a sua volta convenzioni con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo di contributi relativi a finanziamenti da queste erogate. Tali ultime convenzioni sono approvate dalla pubblica amministrazione competente.

3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, rispettivamente costituiti o prestate a favore degli enti originari di cui al comma 1, conservano il loro grado e la loro validità a favore delle società derivanti dalla trasformazione senza necessità di alcuna formalità o annotazione.

4. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono entro tre mesi agli adempimenti previsti dalla legge stessa.

5 Fino alla stipula delle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni vigenti.

6. Sono abrogati l'art. 4 della legge 22 giugno 1950, n. 445, nonché l'art. 17, il sesto comma dell'art. 34, la lettera *c)* del secondo comma dell'art. 37 e i commi terzo e quarto dell'art 39, della legge 25 luglio 1952, n. 949».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 3 della legge n 489/1993 è riportato nelle note all'art. 1.

— Il testo dell'art 107 del D.Lgs n. 285/1993 è riportato nelle note all'art. 1.

— Il regolamento CEE n. 2081/93, che modifica il regolamento n. 2052/88 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L93 del 31 luglio 1993 e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 16 settembre 1993 - 2ª serie speciale. Gli obiettivi 1, 2 e 5-*b* indicati nell'art. 1 di detto regolamento sono·

1) promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo è in ritardo, denominato «obiettivo n. 1»;

2) riconvertire le regioni, regioni frontaliere o parti di regioni (compresi i bacini d'occupazione e le comunità urbane) gravemente colpite dal declino industriale, denominato «obiettivo n. 2»;

5-*b)* promuovere lo sviluppo rurale, agevolando lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle zone rurali, denominato «obiettivo n. 5-*b*».

Nota all'art. 10.

— Il testo dell'art. 20 della legge 12 agosto 1967, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, è il seguente:

«Art. 20. — È costituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) il "Fondo centrale di garanzia" per i finanziamenti a medio termine che gli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concedono alle medie e piccole imprese industriali, anche in forma cooperativa, definite ai sensi dell'art. 2, lettera *f)* della presente legge.

La garanzia del fondo di cui al primo comma è di natura integrativa ed è cumulabile con altre forme di garanzia, ivi incluse quelle collettive o consortili.

La garanzia del fondo può essere accordata fino all'80 per cento del finanziamento concesso dagli istituti ed aziende di credito su richiesta dei medesimi e dei soggetti interessati.

La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di credito abbiano avviato le procedure di esecuzione forzata ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti la restante parte della garanzia si esplica dopo che le procedure stesse siano state esperite.

I limiti dei finanziamenti per i quali può essere concessa la garanzia del "Fondo" sono determinati dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, sentito il Mediocredito centrale, ad eccezione dei finanziamenti concessi ai sensi della presente legge alle piccole e medie imprese industriali, i quali possono fruire della garanzia del Fondo per l'intero loro ammontare.

La dotazione del "Fondo" è costituita:

a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito dovranno versare, in misura corrispondente alla trattenuta che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare, una volta tanto, all'atto dell'erogazione, sull'importo originario del finanziamento concesso alle imprese che accedono ai benefici della garanzia. La trattenuta è dello 0,75 per cento per i finanziamenti fino a 500 milioni e dell'1,25 per cento per i finanziamenti d'importo superiore;

b) dai contributi degli istituti ed aziende di credito. Tali contributi sono determinati ogni anno dal CIPI sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio proporzionalmente all'ammontare complessivo dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo e in essere alla fine dell'anno precedente;

c) dagli interessi maturati sulle disponibilità del fondo;

d) da un contributo dello Stato di 15 miliardi di lire per ogni esercizio finanziario dal 1977 al 1980 a valere sulle disponibilità del "Fondo" di cui al precedente art. 3.

Al "Fondo" si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».

96G0660

DECRETO 12 dicembre 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 7,75%, di durata decennale, con godimento 1° novembre 1996, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 21 novembre 1996, n. 590, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 dicembre 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 110.704 miliardi;

Visti i propri decreti in data 24 settembre, 10 e 25 ottobre, 12 e 25 novembre 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 7,75% - 15 settembre 1996/2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 7,75% - 15 settembre 1996/2001, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 24 settembre 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 settembre 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 20 dicembre 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 24 settembre 1996, entro le ore 13 del giorno 18 dicembre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 24 settembre 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della undicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 24 settembre 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 18 dicembre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 20 dicembre 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per novantacinque giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 20 dicembre 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1997 al 2001, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2001, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A8513

DECRETO 12 dicembre 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° novembre 1996, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 21 novembre 1996, n. 590, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 dicembre 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 110.704 miliardi;

Visti i propri decreti in data 12 e 25 novembre 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1° novembre 1996;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° novembre 1996,

della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 12 novembre 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 12 novembre 1996.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 12 novembre 1996, entro le ore 13 del giorno 17 dicembre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 12 novembre 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 12 novembre 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 17 dicembre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 19 dicembre 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per quarantotto giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 19 dicembre 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1997 al 2003, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2003, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A8514

DECRETO 12 dicembre 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 7,50%, di durata triennale, con godimento 1° ottobre 1996, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 21 novembre 1996, n. 590, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 dicembre 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 110.704 miliardi;

Visti i propri decreti in data 24 settembre, 10 e 25 ottobre, 12 e 25 novembre 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 7,50% - 1° ottobre 1996/1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 7,50% - 1° ottobre 1996/1999, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 24 settembre 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 settembre 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 20 dicembre 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 24 settembre 1996, entro le ore 13 del giorno 18 dicembre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 24 settembre 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della undicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 24 settembre 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 18 dicembre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 20 dicembre 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per settantanove giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 20 dicembre 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1997 al 1999, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1999, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A8511

DECRETO 12 dicembre 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 7,75%, di durata quinquennale, con godimento 15 settembre 1996, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 21 novembre 1996, n. 590, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 dicembre 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 110.704 miliardi;

Visti i propri decreti in data 25 ottobre, 12 e 25 novembre 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 7,75% - 1° nevembre 1996/2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 7,75% - 1° novembre 1996/2006, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 25 ottobre 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 25 ottobre 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 20, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 19 dicembre 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 25 ottobre 1996, entro le ore 13 del giorno 17 dicembre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 25 ottobre 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 25 ottobre 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 17 dicembre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 19 dicembre 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per quarantotto giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 19 dicembre 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1997 al 2006, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2006, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A8512

DECRETO 18 dicembre 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a ottantotto giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 novembre 1996, n. 590, che fissa in 130.000 miliardi l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 16 dicembre 1996 è pari a 111.942 miliardi;

Decreta:

Per il 30 dicembre 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a ottantotto giorni con scadenza il 28 marzo 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 11.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 23 dicembre 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1996

p. *Il direttore generale:* GRILLI

96A8580

Decreta:

Per il 30 dicembre 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 30 giugno 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 11.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 23 dicembre 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1996

p. *Il direttore generale:* GRILLI

96A8581

DECRETO 18 dicembre 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 novembre 1996, n. 590, che fissa in 130.000 miliardi l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 16 dicembre 1996 è pari a 111.942 miliardi;

DECRETO 18 dicembre 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 novembre 1996, n. 590, che fissa in 130.000 miliardi l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 16 dicembre 1996 è pari a 111.942 miliardi;

Decreta:

Per il 30 dicembre 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 30 dicembre 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 23 dicembre 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1996

p. *Il direttore generale:* GRILLI

96A8582

DECRETO 18 dicembre 1996.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a ottantotto, centottantadue e trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 16 dicembre 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visti i propri decreti del 6 dicembre 1996 che hanno disposto per il 16 dicembre 1996 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a ottantotto, centottantadue e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 28 dicembre 1995 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del tesoro del 16 dicembre 1996;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del tesoro per l'emissione del 16 dicembre 1996 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del tesoro del 16 dicembre 1996 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 98,37 per i B.O.T. a ottantotto giorni, a L. 96,72 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 93,75 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, ammonta a L. 53.099.124.500 per i buoni a ottantotto giorni con scadenza 14 marzo 1997; a L. 139.198.277.000 per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 16 giugno 1997 e a L. 281.775.465.000 per i titoli a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 15 dicembre 1997.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 98,03 per i B.O.T. a ottantotto giorni, a L. 96,04 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 92,50 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1996

p. *Il direttore generale:* GRILLI

96A8583

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Gabriele Monasterio» a r.l., in Latiano.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Gabriele Monasterio» a r.l., con sede in Latiano, via Pigna, 25, costituita per rogito dott. Gaetano Pennetta in data 6 dicembre 1979, repertorio n. 77178, registro società n. 2106, tribunale di Brindisi - B.U.S.C. n. 1092/173445.

Brindisi, 10 dicembre 1996

Il direttore: MARZO

96A8519

DECRETO 10 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Quadrifoglio '88» a r.l., in Brindisi.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della coperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile, e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Quadrifoglio '88» a r.l., con sede in Brindisi, via Indipendenza, 43, costituita per rogito dott. Eugenio Travaglini in data 21 gennaio 1988, repertorio n. 96612, registro società n. 5099, tribunale di Brindisi - B.U.S.C. n. 1891/232413.

Brindisi, 10 dicembre 1996

Il direttore: MARZO

96A8520

DECRETO 10 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Ambra '89» a r.l., in Brindisi.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della coperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile, e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Ambra '89» a r.l., con sede in Brindisi, via Appia, 25, costituita per rogito dott. Eugenio Travaglini in data 23 giugno 1989, repertorio n. 822, registro società n. 5782, tribunale di Brindisi - B.U.S.C. n. 2020/242292.

Brindisi, 10 dicembre 1996

Il direttore: MARZO

96A8521

DECRETO 10 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Korema» a r.l., in Francavilla Fontana.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della coperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Korema» a r.l., con sede in Francavilla Fontana, via Q. Ennio, 44, costituita per rogito dott.ssa Assunta Larocca in data 22 marzo 1985, repertorio n. 3021, registro società n. 3618, tribunale di Brindisi - B.U.S.C. n. 1531/210704.

Brindisi, 10 dicembre 1996

Il direttore: MARZO

96A8522

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 dicembre 1996.

Determinazione per l'anno 1997 dell'ammontare di copertura della polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze od errori professionali dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 28 novembre 1984, n. 792.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, relativa all'istituzione ed al funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione;

Visti, in particolare, l'art. 4, lettera *g)*, e l'art. 5, lettera *f)*, della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, i quali stabiliscono che per ottenere l'iscrizione all'albo è necessario aver stipulato con almeno cinque imprese, non appartenenti tutte allo stesso gruppo finanziario, in coassicurazione, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati e delle imprese di assicurazione, il cui ammontare di copertura è stabilito annualmente, per classi di volume di affari, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, sentita la commissione di cui all'art. 12 della legge n. 792/1984;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1984, con il quale è stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per l'anno 1985, nonché il prospetto relativo al certificato di assicurazione allegato al decreto ministeriale stesso;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 novembre 1995, con il quale è stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per l'anno 1996;

Considerato che occorre stabilire l'ammontare di copertura della polizza di cui sopra per l'anno 1997;

Sentita, nella riunione del 28 novembre 1996, la commissione per l'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione prevista dall'art. 12 della legge 28 novembre 1984, n. 792, che ha manifestato l'avviso di confermare per l'anno 1997 l'ammontare minimo di copertura fissato per l'anno 1996 dal decreto ministeriale del 12 ottobre 1995 sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

L'ammontare minimo di copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 4, lettera *g)*, e all'art. 5, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792, citata nelle premesse, è fissato per l'anno 1997 nelle seguenti misure:

lire un miliardo per mediatori di assicurazione con provvigioni annue fino a lire tre miliardi;

lire due miliardi per mediatori di assicurazione con provvigioni annue superiori a lire tre miliardi;

lire tre miliardi per mediatori che esercitano la riassicurazione.

La quota dell'eventuale franchigia non può superare il limite massimo di lire cinquanta milioni.

Art. 2.

La polizza di cui all'art. 1 dovrà prevedere, in ogni caso, le condizioni e clausole riportate nel prospetto allegato al decreto ministeriale 21 dicembre 1984, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1996

Il direttore generale: CINTI

96A8523

DECRETO 5 dicembre 1996.

Determinazione per l'anno 1997 del contributo dovuto al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, ai sensi dell'art. 4, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, relativa all'istituzione ed al funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1985, con il quale è stato costituito il Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, di cui all'art. 4, lettera *f)*, della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, e sono state stabilite, altresì, le disposizioni necessarie al funzionamento del Fondo stesso;

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 maggio 1992, con il quale sono state introdotte modificazioni al sopracitato decreto ministeriale 30 aprile 1985;

Considerato, in particolare, che il citato art. 4, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792, stabilisce, fra l'altro, che il Fondo di garanzia è alimentato dai contributi degli aderenti e che la misura dei contributi stessi, la quale deve essere comunque non inferiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione, è fissata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto dell'anzianità di esercizio dell'attività e del volume di affari dei mediatori stessi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 novembre 1995, con il quale è stata determinata la misura del contributo da versare al Fondo di garanzia per l'anno 1996;

Considerato che occorre procedere alla determinazione della misura del contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia per l'anno 1997;

Ritenuto opportuno, sentita anche la commissione di cui all'art. 12 della legge 28 novembre 1984, n. 792, nella riunione del 28 novembre 1996, di confermare per l'anno 1997 la misura già fissata per l'anno 1996 con decreto ministeriale 12 ottobre 1995 sopracitato;

Decreta:

Articolo unico

Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia di cui all'art. 4, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792, per l'anno 1997, è fissato nella misura dello 0,50% delle provvigioni acquisite, rispettivamente, dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione nel corso dell'anno 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1996

Il direttore generale: CINTI

96A8524

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 dicembre 1996.

Approvazione dei termini e delle modalità per l'interscambio fra i comuni ed il sistema informativo del Ministero delle finanze dei dati e delle notizie delle dichiarazioni relative all'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 1995.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale istituisce a decorrere dall'anno 1993 l'imposta comunale sugli immobili (ICI);

Visto l'art. 11, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 per effetto del quale occorre stabilire termini e modalità per l'interscambio tra comuni e sistema informativo del Ministero delle finanze di dati e notizie;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 11 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 1993, con il quale sono state emanate disposizioni per la formazione e la gestione di anagrafi dei contribuenti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);

Visto l'art. 8 del decreto del Ministro delle finanze 14 febbraio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1996, per effetto del quale occorre stabilire i termini e le modalità di trasmissione, da parte dei comuni, dei dati ed elementi risultanti dalle dichiarazioni ad essi presentate;

Tenuto presente che, in attuazione del detto decreto dell'11 ottobre 1993, è stato costituito il Consorzio tra l'Associazione nazionale dei comuni italiani ed il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio riscossione, denominato «Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1994, attuativo dell'art. 2 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

Decreta:

Art. 1.

1. I comuni devono fornire al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze i dati delle dichiarazioni ad essi presentate agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) riguardanti gli immobili trasferiti nel corso dell'anno 1995 e quelli relativamente ai quali, nel medesimo anno 1995, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni devono trasmettere, a mezzo plico postale raccomandato, le copie per l'elaborazione meccanografica delle dichiarazioni di cui al comma 1, al centro elaborativo del Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale indicato nell'allegato 1, competente in base alla regione di appartenenza del comune. La trasmissione deve essere effettuata nel mese di gennaio 1997 e, per le dichiarazioni ulteriormente pervenute ai comuni, alla fine di ogni trimestre solare. Le modalità di trattazione e di spedizione delle menzionate copie sono indicate nell'allegato 2.

3. In sostituzione delle copie per l'elaborazione meccanografica, il comune può trasmettere, per raccomandata postale, nei termini e al centro elaborativo di cui al comma 2, supporti magnetici contenenti i dati e gli elementi risultanti dalle dichiarazioni di cui al comma 1, purché conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato 4.

4. Per i comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti, il Consorzio ANCI/CNC, qualora il comune ne faccia espressa richiesta entro i termini di cui al comma 2, deve provvedere a ritirare direttamente presso il comune medesimo le copie per l'elaborazione meccanografica. Anche in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'allegato 2.

Art. 2.

1. Il Consorzio ANCI/CNC deve provvedere:

a) ad acquisire i dati rilevabili dalle copie per l'elaborazione meccanografica di cui all'art. 1, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 4;

b) a trasmettere, su supporto magnetico, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 4, i dati puntuali acquisiti dalle dichiarazioni e dai supporti magnetici predisposti dai comuni;

c) a trasmettere ai comuni, su supporto magnetico o cartaceo, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 4, i dati puntuali acquisiti dalle dichiarazioni.

2. Per le finalità di cui alla lettera *a)* del comma 1, il centro informativo del Dipartimento delle entrate fornisce, sui supporti magnetici periodicamente predisposti dal Consorzio ANCI/CNC, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 3, i dati anagrafici relativi ai codici fiscali presenti nelle dichiarazioni ICI (contribuente e denunciante) ad esclusione del domicilio fiscale (o sede legale) che dovrà essere, comunque, acquisito insieme al codice fiscale dal Consorzio ANCI/CNC, rilevandolo dalle stesse dichiarazioni ICI. Detto Consorzio trasmetterà al centro informativo del Dipartimento delle entrate i supporti magnetici, contenenti i predetti codici fiscali, con almeno un mese di anticipo rispetto alla scadenza del termine per la fornitura di cui al comma 3.

3. Le forniture di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 devono avvenire entro cinque mesi dalla ricezione delle copie per l'elaborazione meccanografica o dei supporti magnetici predisposti dai comuni.

4. Resta a carico dei comuni la verifica tra i dati anagrafici indicati dal contribuente sul modello di dichiarazione e quelli forniti dal Consorzio ANCI/CNC.

Art. 3.

1. Il centro informativo del Dipartimento delle entrate esegue sui supporti magnetici trasmessi dal Consorzio ANCI/CNC controlli intesi a verificare la loro rispondenza ai requisiti previsti dalle specifiche tecniche di cui all'allegato 4.

2. Nel caso in cui i supporti magnetici non risultino rispondenti ai requisiti di cui al comma 1 il centro informativo del Dipartimento delle entrate ne richiede la sostituzione. Il Consorzio ANCI/CNC, ovvero il comune che ha fornito i dati su supporti magnetici, deve consegnare all'ufficio richiedente, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione, nuovi supporti sostitutivi di quelli riscontrati non rispondenti.

Art. 4.

1. I costi relativi alle operazioni che, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, deve effettuare il Consorzio ANCI/CNC sono a carico del Consorzio stesso.

Art. 5.

1. I dati acquisiti ai sensi delle disposizioni di cui al presente decreto, sono utilizzati dall'Amministrazione finanziaria dello Stato e dai comuni per le attività tributarie di loro competenza. Il Consorzio ANCI/CNC è obbligato all'osservanza del segreto di ufficio e all'adozione di misure idonee a garantire la massima riservatezza dei dati acquisiti, secondo le disposizioni anche di carattere convenzionale applicabili al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, utilizzando i dati in suo possesso esclusivamente per le finalità previste dal decreto del Ministro delle finanze 11 ottobre 1993 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1996

Il Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1996
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 202

ALLEGATO 1

Regioni	Centri Elaborativi CNC
• *Piemonte, Val d'Aosta, Liguria*	Centro di TORINO Via Tirreno n. 247 10136 TORINO TO Tel. 011-323662/369037/351563
• *Lombardia*	Centro di MILANO Via D. Trentacoste n. 3 20134 MILANO MI Tel. 02-26414628/5018
• *Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia*	Centro di VERONA Corso Milano n. 92/B 37138 VERONA VR Tel. 045-577873/577900
• *Emilia Romagna*	Centro di BOLOGNA Via del Perugino n. 6 40126 BOLOGNA BO Tel. 051-549200/549038
• *Marche, Abruzzo*	Centro di ANCONA Via dell'Industria n. 27 60127 ANCONA AN Tel. 071-2802290/91
• *Toscana, Umbria*	Centro di FIRENZE Via Riguccio Galluzzi n. 30 50134 FIRENZE FI Tel. 055-416004/6
• *Lazio*	Centro di ROMA Via R. Gigante n. 20 00142 ROMA RM Tel. 06-502631
• *Campania, Molise*	Centro di NAPOLI Via Cornelia dei Gracchi n. 34 80126 NAPOLI SOCCAVO NA Tel. 081-7672899/7284679
• *Puglia*	Centro di BARI Corso Alcide De Gasperi n. 292 70124 BARI BA Tel. 080-410099
• *Calabria; Basilicata*	Centro di CATANZARO Via G. Da Fiore n. 44 88100 CATANZARO CZ Tel. 0961-773221/22
• *Sardegna*	Ufficio di CAGLIARI Via Molise n. 4/6 09127 CAGLIARI CA Tel. 070-493920
• *Sicilia*	Ufficio di PALERMO Via Pietro Nenni n. 28 90146 PALERMO PA Tel. 091-6881673

ALLEGATO 2

Modalità per la trattazione e la spedizione delle copie per l'elaborazione meccanografica delle dichiarazioni I.C.I. relative alle variazioni intervenute nell'anno 1995.

---==oOo==---

Trattazione:

Se all'atto della ricezione delle dichiarazioni si è provveduto alla protocollazione della dichiarazione, alla copia per l'elaborazione meccanografica deve essere attribuito lo stesso numero di protocollo. Qualora non si sia provveduto a tale formalità, alle predette copie deve essere attribuita una numerazione progressiva.

Spedizione:

1) Le copie per l'elaborazione meccanografica delle dichiarazioni devono essere raggruppate in plichi da 100 esemplari rispettando la numerazione attribuita;

2) In ciascun plico deve essere inserita una distinta riepilogativa, in doppio esemplare, come dall'allegato fac-simile a), sulla quale deve essere indicato: il comune; il numero progressivo del plico; il numero delle copie per l'elaborazione meccanografica ivi contenute, con la specificazione dei numeri assegnati alla prima e all'ultima; il numero complessivo dei plichi inviati.

3) I due esemplari della distinta di cui al punto 2 devono essere firmati dal compilatore incaricato dal comune; un esemplare deve essere trattenuto dal Consorzio ANCI/CNC, mentre l'altro, firmato per ricevuta dall'incaricato del Consorzio medesimo, deve essere restituito al Comune.

Fac-simile a)

---==oOo==---

DISTINTA RIEPILOGATIVA

dichiarazioni ICI per variazioni intervenute nel 1995

COMUNE DI ______________________________

Numero progressivo plico	Dal N.° protocollo	Al N.° protocollo	Numero copie per l'elaborazione meccanografica

data di compilazione _______________

Numero complessivo dei plichi inviati (compreso il presente)

IL COMPILATORE

Per ricevuta (Consorzio ANCI/CNC)

data ricevuta _______________

ALLEGATO 3

FORNITURA DEI DATI ANAGRAFICI

Il Consorzio ANCI/CNC invia al Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Centro Informativo, in Via Mario Carucci 85, Roma, i dati relativi alle differenti forniture su supporto magnetico ed in duplice copia.

Ogni fornitura deve essere accompagnata da una bolla in cui sono specificati l'elenco dei seriali dei supporti magnetici e le loro caratteristiche tecniche; deve essere accompagnata inoltre da una lettera in duplice copia, in cui è specificato l'elenco dei seriali ed il numero totale dei records della fornitura oltre alle caratteristiche tecniche dei supporti inviati.

Il Centro Informativo restituisce al Consorzio richiedente gli stessi supporti magnetici ad elaborazione avvenuta; di norma la copia di ciascun supporto rimane inalterata, mentre l'originale è integrato con i dati elaborati.

A. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI

I supporti magnetici inviati dal Consorzio ANCI/CNC non devono contenere un numero di record logici superiore a 400.000 (di cui il numero massimo di soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere di 25.000 record).

I tipi di supporto utilizzabili sono i nastri a cartuccia ed i nastri a bobina.

Nel caso in cui un unico supporto non sia sufficiente a contenere tutte le comunicazioni la fornitura può essere costituita da più supporti.

Tutti i supporti magnetici devono essere inviati in duplice copia.

Nel caso in cui ci fossero insormontabili problemi tecnici, possono essere concordate caratteristiche tecniche diverse.

A.1 NASTRI A CARTUCCIA

I nastri magnetici a cartuccia devono rispondere alle seguenti tecniche:

- dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unità tipo IBM 3480;
- numero di tracce = 18;
- numero di caratteri per pollici = 37.871;
- senza IDRC (la registrazione non deve prevedere la compattazione hardware);
- tipo di codifica = EBCDIC;
- non e ammessa la presenza di label (standard o non standard);
- la lunghezza di ciascun record logica è di 120 caratteri;
- la lunghezza del record fisico è di 32.760 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio è di 273 record logici.

A.2 NASTRI A BOBINA

I nastri magnetici a bobina devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unità tipo IBM 3420;
- numeri di tracce = 9;
- numeri di caratteri per pollice = 1.600 oppure 6 250;
- tipo di codifica = EBCDIC;
- non e ammessa la presenza di label (standard o non standard),
- la lunghezza di ciascun record logica è di 120 caratteri;
- la lunghezza del record fisico è di 32.760 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio è di 273 record logici.

A.3 CARATTERISTICHE ESTERNE DEI SUPPORTI MAGNETICI

Ogni supporto deve riportare esternamente una etichetta contenente le seguenti informazioni:

- denominazione ed indirizzo del Consorzio ANCI/CNC;
- numero progressivo dell'invio del supporto;
- numero progressivo del supporto e numero dei supporti dell'invio;
- tipo del supporto;
- indicazione in chiaro della procedura.

B. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI RECORDS

B.1 GENERALITÀ

I campi non numerici vanno allineati a sinistra con l'impostazione a spazi delle parti non utilizzate, in caso di assenza del dato il campo va impostato completamente a spazi.

I campi definiti alfanumerici contengono esclusivamente le cifre da 0 a 9 e le lettere dell'alfabeto dalla A alla Z con inclusione dell'apostrofo e dell'accento ed esclusione di qualsiasi altro carattere speciale.

I campi numerici vanno allineati a destra ed il campo stesso va riempito nella parte non significativa di zeri; se il dato numerico è mancante il campo deve essere impostato completamente a 0.

Ogni nastro deve contenere nella sequenza di seguito indicata:

- 1 record di testa (tipo record 0);
- N record dati (tipo record 1 e 2);
- 1 record di coda (tipo record 9);

dopo il record di coda non deve essere memorizzata alcuna altra informazione.

Non vengono accettati file multivolume.

B.2 TRACCIATO RECORD

E' prevista l'utilizzazione di medesimi tracciati record sia per gli archivi inviati dal Consorzio ANCI/CNC, sia per quelli inviati in risposta dal Ministero delle Finanze.

DESCRIZIONE DELLE INFORMAZIONI

RECORD DI TESTA (TIPO RECORD 0)

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONT.
1	1	1	Tipo record (valore 0)	N
2	2 - 4	3	Sigla identificativa fornitura	AN
3	5 - 7	3	Progressivo invio	N
4	8 - 10	3	Progressivo nastro	N
5	11 - 12	2	Numero totale nastri dell'invio (eventuale)	N
6	13 - 16	4	Data creazione/anno	N
7	17 - 18	2	Data creazione/mese	N
8	19 - 20	2	Data creazione/giorno	N
9	21 - 120	100	Filler	AN

CONTENUTO INFORMATIVO DEI CAMPI

RECORD DI TESTA (TIPO RECORD 0)

Campo 2 Il campo deve essere impostato dal Consorzio ANCI/CNC con il valore "ANC"

I campi 2, 3, 4 sono utilizzati per identificare univocamente l'archivio, pertanto non possono essere attribuiti gli stessi valori del progressivo di invio e del progressivo nastro ad archivi distinti facenti parte della stessa fornitura.

DESCRIZIONE DELLE INFORMAZIONI

RECORD DATI PERSONE FISICHE (TIPO RECORD 1)

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
1	1	1	Tipo record (valore 1)	N
2	2 - 16	15	Campo riservato al Consorzio ANCI/CNC	AN
3	17 - 32	16	Codice fiscale	AN
4	33 - 56	24	Cognome	AN
5	57 - 76	20	Nome	AN
6	77	1	Sesso (valori: 'M', 'F')	AN
7	78 - 79	2	Data di nascita/anno	N
8	80 - 81	2	Data di nascita/mese	N
9	82 - 83	2	Data di nascita/giorno	N
10	84 - 108	25	Comune o Stato estero di nascita	AN
11	109-110	2	Provincia di nascita	AN
12	111	1	Flag di validazione	N
13	112-120	9	Filler	AN

CONTENUTO INFORMATIVO DEI CAMPI

RECORD DATI PERSONE FISICHE (TIPO RECORD 1)

Campo 2 — Contiene una matricola utilizzato dal Consorzio ANCI/CNC per identificare il soggetto. Non viene modificato dal Ministero delle Finanze.

Campo 3 — Contiene il codice fiscale indicato dal Consorzio ANCI/CNC. Questo campo non e modificato dal Ministero delle Finanze.

Campi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Contengono i valori presenti negli archivi del Ministero delle Finanze se il codice fiscale risultato validato.

Campo 11 — Contiene la sigla automobilistica della provincia (RM=ROMA, EE=STATO ESTERO)

Campo 12 — L'impostazione di questo campo e riservato al Ministero delle Finanze; può assumere i seguenti valori:

0 se il codice fiscale viene validato (cioè formalmente corretto e trovato sull'archivio anagrafico);

4 se il codice fiscale fornito dall'ente risulta collegato ad un altro soggetto;

5 se il codice fiscale fornito dall'ente risulta omocodice;

9 se il codice fiscale non è validato.
I campi da 4 a 11 vengono impostati solo a fronte del valore "0" del campo 12.

DESCRIZIONE DELLE INFORMAZIONI

RECORD DATI SOCIETA' ED ENTI (TIPO RECORD 2)

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
1	1	1	Tipo record (valore 2)	N
2	2 - 16	15	Campo riservato al Consorzio ANCI/CNC	AN
3	17 - 32	16	Codice fiscale	AN
4	33 - 95	63	Denominazione	AN
5	96 - 110	15	Sigla	AN
6	111	1	Flag di validazione	N
7	112-120	9	Filler	AN

CONTENUTO INFORMATIVO DEI CAMPI

RECORD DATI SOCIETA' ED ENTI (TIPO RECORD 2)

Campo 2 — Contiene una matricola utilizzata dal Consorzio ANCI/CNC per identificare il soggetto. Non viene modificato dal Ministero delle Finanze.

Campo 3 — Contiene il codice fiscale indicato dal Consorzio ANCI/CNC. Questo campo non e modificato dal Ministero delle Finanze.

Campi 4, 5	Contengono i valori presenti negli archivi del Ministero delle Finanze se il codice fiscale risulta validato.
Campo 6	L'impostazione di questo campo e riservato al Ministero delle Finanze; può assumere i seguenti valori:

0 se il codice fiscale viene validato (cioè formalmente corretto e trovato sull'archivio anagrafico);

4 se il codice fiscale fornito dall'ente risulta collegato ad un altro soggetto;

9 se il codice fiscale non è validato.
I campi 4 e 5 vengono impostati solo a fronte del valore "0" del campo.

DESCRIZIONE DELLE INFORMAZIONI

RECORD DI CODA (TIPO RECORD 9)

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
1	1	1	Tipo record (valore 9)	N
2	2 - 4	3	Identificativo della fornitura	AN
3	5 - 7	3	Progressivo invio	N
4	8 - 10	3	Progressivo nastro	N
5	11 - 12	2	Numero totale nastri dell'invio	N
6	13 - 16	4	Data creazione/anno	N
7	17 - 18	2	Data creazione/mese	N
8	19 - 20	2	Data creazione/giorno	N
9	21 - 22	2	Filler	N
10	23 - 28	6	Totale records dati dei nastri	N
11	29 - 120	92	Filler	AN

CONTENUTO INFORMATIVO DEI CAMPI

RECORD DI CODA (TIPO RECORD 9)

Campo 2 — Il campo deve essere impostato dal Consorzio ANCI/CNC con il valore 'ANC'

ALLEGATO 4

Fornitura dei dati delle dichiarazioni I.C.I. presentate ai Comuni relative alle variazioni intervenute nell'anno 1995

- Norme e specifiche tecniche -

INTRODUZIONE

In questa specifica tecnica vengono descritti il tracciato record e le caratteristiche tecniche della fornitura dei dati delle dichiarazioni I.C.I. presentate ai Comuni.

Il tracciato record deve essere utilizzato nei seguenti casi:

- fornitura da parte dei Comuni al consorzio ANCI-CNC dei dati delle dichiarazioni su supporti magnetici; per tale fornitura si possono utilizzare nastri o dischetti magnetici;
- fornitura da parte del Consorzio ANCI-CNC al Centro Informativo del Dipartimento delle Entrate; per tale fornitura si possono utilizzare solamente nastri magnetici;
- fornitura da parte del Consorzio ANCI-CNC ai Comuni; per tale fornitura si possono utilizzare nastri o dischetti magnetici.

A. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

A.01 Caratteristiche fisiche dei nastri magnetici a bobina

- 9 tracce di registrazione
- Densità di registrazione 6250 BPI
- Nastri nuovi di sicura leggibilità
- Nastri "no label"
- Registrazione IBM compatibile
- Lunghezza del record logico 498 bytes
- Lunghezza del record fisico 32370 bytes

A.02 Caratteristiche fisiche dei nastri magnetici a cartuccia

- 18 tracce di registrazione
- Numero di tracce per pollice 37871
- Nastri nuovi di sicura leggibilità

- Nastri "no label"
- Registrazione IBM compatibile
- Lunghezza del record logico 498 bytes
- Lunghezza del record fisico 32370 bytes

A.03 Caratteristiche fisiche dei dischetti magnetici

- Dischetti da 3,5 pollici doppia faccia, doppia densità con 512 bytes per settore, con 9 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 720 KB di capacità in formato MS/DOS
- Organizzazione sequenziale
- Tipo di codifica ASCII standard

A.04 Etichette esterne dei supporti magnetici

Su ogni nastro dovrà essere apposta una etichetta contenente le seguenti informazioni:

- *fornitore:*

  va indicata la denominazione dell'ente che ha prodotto il supporto magnetico;
- *destinatario:*

  va indicata la denominazione dell'ente destinatario della fornitura;
- *centro consortile:*

  codice del centro consortile di provenienza del nastro (se il supporto è prodotto dal consorzio ANCI/CNC per il Centro Informativo del Dipartimento delle Entrate);
- *progressivo invio:*

  progressivo d'invio del nastro nell'ambito del Centro Consortile;
- *tipo di fornitura:*

  variazioni dichiarazioni ICI;
- *anno di variazione:*

  va indicato l'anno in cui si sono verificate le variazioni;
- *n° di records:*

  numero di records contenuti nel supporto;
- *data di fornitura:*

  data di consegna del nastro.

B. NORME PER L'ACQUISIZIONE DEI DATI

Ad ogni dichiarazione va attribuito un progressivo di lavorazione (progressivo record) da riportare in ogni tipo record relativo alla dichiarazione.

I campi alfabetici ed alfanumerici vanno allineati a sinistra, i campi numerici vanno allineati a destra. In caso di dati mancanti i campi alfabetici e alfanumerici vanno impostati a spazi, mentre i campi numerici vanno impostati a zero.

Il codice comune e provincia deve essere codificato solo in caso di fornitura da parte del Consorzio ANCI/CNC al Centro Informativo del Dipartimento delle Entrate; negli altri casi va impostato a zero.

Il codice fiscale numerico va allineato a sinistra. I dati anagrafici vanno sempre acquisiti.

Nel caso in cui i dati anagrafici siano relativi ad una società, nel campo relativo al cognome, va inserita la denominazione della società; in tal caso i campi nome, data di nascita, sesso e comune di nascita non vengono riempiti.

C. ORDINAMENTO DEI RECORD NELL'AMBITO DEI SUPPORTI MAGNETICI

Ogni nastro magnetico fornito dovrà contenere un record di testa (primo record registrato) ed un record di coda (ultimo record registrato). Nei successivi punti della presente specifica vengono forniti, distintamente per tipo record, i tracciati di fornitura e le descrizioni dei campi componenti. Ogni nastro dovrà essere ordinato per i seguenti campi comuni ai vari tipi di record:

- codice del Centro Consortile;
- codice comune e provincia;
- numero del pacco;
- numero del protocollo;
- progressivo record;
- tipo record.

D. DESCRIZIONE DEI TRACCIATI RECORD

Posizione, lunghezza e descrizione dei campi.

Configurazione:

A = ALFABETICA

AN = ALFANUMERICA

N = NUMERICA

TRACCIATO CONTABILE

RECORD DI TESTA DEL SUPPORTO (TIPO RECORD 0)

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
			RECORD DI TESTA DEL SUPPORTO	
1	1	1	Tipo record vale sempre 0	AN
2	2 - 4	3	Centro Consortile (impostato a zero se il fornitore è un comune)	NU
3	5 - 30	26	Filler (impostato a spazi)	AN
4	31 - 58	28	Codice della fornitura: impostato a 'Variazioni dichiarazioni ICI'	AN
5	59 - 60	2	Anno di variazione. Va indicato l'anno di riferimento della dichiarazione	NU
6	61 - 85	25	Ente fornitore	AN
7	86 - 88	3	Progressivo invio	NU
8	89 - 94	6	Data di invio espressa nella forma ggmmaa	NU
9	95 - 498	404	Filler (impostato a spazi)	AN

RECORD DI TESTA DEL COMUNE (TIPO RECORD 1)

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
			RECORD DI TESTA DEL COMUNE	
			CONTIENE LA DIZIONE DEL COMUNE E LA PROVINCIA	
1	1	1	Tipo record vale sempre 1	AN
2	2 - 27	26	Filler (impostato a spazi)	AN
3	28 - 52	25	Denominazione del comune	AN
4	53 - 54	2	Sigla della provincia	AN
5	55 - 498	444	Filler (impostato a spazi)	AN

FRONTESPIZIO (TIPO RECORD 2)

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
			CONTIENE I DATI ANAGRAFICI RELATIVI AL CONTRIBUENTE ED AL DENUNCIANTE	
1	1	1	Tipo record vale sempre 2	AN
2	2 - 4	3	Centro Consortile	NU
3	5 - 10	6	Comune e provincia	NU
4	11 - 18	8	Protocollo	AN
5	19 - 24	6	Numero pacco	NU
6	25 - 31	7	Progressivo di record	NU
7	32 - 37	6	Data di presentazione espressa nella forma ggmmaa	NU
			DATI RIGUARDANTI IL CONTRIBUENTE	
8	38 - 53	16	Codice fiscale	AN
9	54 - 57	4	Prefisso telefonico	NU
10	58 - 65	8	Numero telefonico	NU
11	66 - 125	60	Cognome (o denominazione)	AN
12	126-145	20	Nome	AN
13	146-151	6	Data di nascita espressa nella forma ggmmaa	NU
14	152	1	Sesso: può assumere i valori 'M' o 'F'	AN
15	153-177	25	Comune (o Stato estero) di nascita	AN
16	178-179	2	Sigla della provincia di nascita	AN
17	180-214	35	Domicilio fiscale o sede legale (frazione, via e numero civico)	AN
18	215-219	5	Codice di avviamento postale del comune del domicilio fiscale	NU
19	220-244	25	Dizione del comune del domicilio fiscale	AN
20	245-246	2	Sigla della provincia del domicilio fiscale	AN
			DATI RIGUARDANTI IL DENUNCIANTE	
21	247-262	16	Codice fiscale	AN
22	263-287	25	Natura della carica	AN
23	288-347	60	Cognome e nome (ovvero denominazione o ragione sociale)	AN
24	348-382	35	Domicilio fiscale (frazione, via e numero civico)	AN
25	383-387	5	Codice di avviamento postale del comune del domicilio fiscale	NU
26	388-412	25	Dizione del comune del domicilio fiscale	AN
27	413-414	2	Sigla della provincia del domicilio fiscale	AN
28	415-498	84	Filler (impostato a spazi)	AN

QUADRO DEI CONTITOLARI (TIPO RECORD 3)

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
			CONTIENE I DATI RELATIVI AI CONTITOLARI	
1	1	1	Tipo record vale sempre 3	AN
2	2 - 4	3	Centro Consortile	NU
3	5 - 10	6	Comune e provincia	NU
4	11 - 18	8	Protocollo	AN
5	19 - 24	6	Numero pacco	NU
6	25 - 31	7	Progressivo di record	NU
7	32 - 36	5	Numero d'ordine	NU
8	37 - 52	16	Codice fiscale del contitolare	AN
9	53 - 114		Domicilio fiscale:	
		35	Indirizzo	AN
		25	Comune	AN
		2	Provincia	AN
10	115-119	5	Percentuale di possesso (nella forma 999V99)	NU
11	120-121	2	Mesi di possesso	NU
12	122-127	6	Importo della detrazione per abitazione principale	NU
13	128-129	2	Mesi per i quali si usufruisce di aliquota ridotta	NU
14	130	1	Possesso vale: 0 se nella casella è indicato SI 1 in caso contrario 2 in caso di mancata compilazione	NU
15	131	1	Esclusione vale 0 se è indicato SI, 1 in caso contrario, 2 in caso di mancata compilazione	NU
16	132	1	Riduzione vale 0 se è indicato SI, 1 in caso contrario, 2 in caso di mancata compilazione	NU
17	133	1	Abitazione principale vale: 0 se nella casella è indicato SI 1 in caso contrario 2 in caso di mancata compilazione	NU

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
18	134	1	Aliquota ridotta vale 0 se è indicato SI, 1 in caso contrario, 2 in caso di mancata compilazione	
19	135	1	Flag firma: può assumere i valori 0 per firma presente 1 per firma assente	NU
20	136-140	5	Vedi campo 7	NU
21	141-156	16	Vedi campo 8	AN
22	157-218	62	Vedi campo 9	AN
23	219-223	5	Vedi campo 10	NU
24	224-225	2	Vedi campo 11	NU
25	226-231	6	Vedi campo 12	NU
26	232-233	2	Vedi campo 13	NU
27	234	1	Vedi campo 14	NU
28	237	1	Vedi campo 15	NU
29	236	1	Vedi campo 16	NU
30	237	1	Vedi campo 17	NU
31	238	1	Vedi campo 18	NU
32	239	1	Vedi campo 19	NU
33	240-244	5	Vedi campo 7	NU
34	245-260	16	Vedi campo 8	AN
35	261-322	62	Vedi campo 9	AN
36	323-327	5	Vedi campo 10	NU
37	328-329	2	Vedi campo 11	NU
38	330-335	6	Vedi campo 12	NU
39	336-337	2	Vedi campo 13	NU
40	338	1	Vedi campo 14	NU
41	339	1	Vedi campo 15	NU
42	340	1	Vedi campo 16	NU
43	341	1	Vedi campo 17	NU
44	342	1	Vedi campo 18	NU
45	343	1	Vedi campo 19	NU
46	344-345	2	Numero modello	NU
47	346-347	2	Totale modelli utilizzati	NU
48	348-498	151	Filler (impostato a zero)	AN

QUADRO DESCRITTIVO DEGLI IMMOBILI (TIPO RECORD 4)

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
			DATI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI	
1	1	1	Tipo record vale sempre 4	AN
2	2 - 4	3	Centro Consortile	NU
3	5 - 10	6	Comune e provincia	NU
4	11 - 18	8	Protocollo	AN
5	19 - 24	6	Numero pacco	NU
6	25 - 31	7	Progressivo di record	NU
7	32 - 36	5	Numero d'ordine	AN
8	37	1	Caratteristiche dell'immobile:	AN
			vale: 1 per terreno agricolo	
			2 per area fabbricabile	
			3 per fabbricato con valore determinato catastalmente	
			4 per fabbricato interamente appartenente ad impresa e distintamente contabilizzato, classificabile nel gruppo catastale D e sfornito di rendita catastale	
9	38 - 72	35	Indirizzo dell'immobile	AN
10	73 - 80	8	Partita catastale	AN
11	81 - 83	3	Sezione	AN
12	84 - 88	5	Foglio	AN
13	89 - 93	5	Numero	AN
14	94-97	4	Subalterno	NU
15	98-103	6	Protocollo	AN
16	104-105	2	Anno di denuncia	NU
17	106-108	3	Categoria	AN
18	109-110	2	Classe	AN
19	111	1	Flag immobile storico:	AN
			vale: 0 per casella 12 non barrata	
			1 per casella 12 barrata	
20	112-124	13	Valore dell'immobile	NU

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
21	125	1	Flag valore provvisorio: vale: 0 per casella 14 non barrata 1 per casella 14 barrata	AN
22	126-130	5	Percentuale di possesso (nella forma 999V99)	NU
23	131-132	2	Mesi di possesso	NU
24	133-134	2	Mesi di esclusione o esenzione dall'imposta	NU
25	135-136	2	Mesi di riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta)	NU
26	137-142	6	Importo della detrazione per abitazione principale	NU
27	143-144	2	Mesi di applicazione della aliquota ridotta	NU
28	145	1	Flag di possesso al 31-12-95: vale: 0 se nella casella è indicato SI 1 in caso contrario 2 in caso di mancata compilazione	NU
29	146	1	Flag di esclusione o esenzione al 31-12-95: vale: 0 se nella casella è indicato SI 1 in caso contrario 2 in caso di mancata compilazione	NU
30	147	1	Flag di riduzione: vale: 0 se nella casella è indicato SI 1 in caso contrario 2 in caso di mancata compilazione	NU
31	148	1	Flag abitazione principale: vale: 0 se nella casella è indicato SI 1 in caso contrario 2 in caso di mancata compilazione	NU
32	149	1	Flag di applicazione della aliquota ridotta: vale: 0 se nella casella è indicato SI 1 in caso contrario 2 in caso di mancata compilazione	NU

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
33	150	1	Estremi del titolo di acquisto:	NU
			vale: 0 se nella casella è indicato SI	
			1 in caso contrario	
			2 in caso di mancata compilazione	
34	151	1	Estremi del titolo di cessione:	NU
			vale: 0 se nella casella è indicato SI	
			1 in caso contrario	
			2 in caso di mancata compilazione	
35	152-176	25	Descrizione Ufficio del Registro	AN
36	177-181	5	Vedi campo 7	AN
37	182	1	Vedi campo 8	AN
38	183-217	35	Vedi campo 9	AN
39	218-225	8	Vedi campo 10	AN
40	226-228	3	Vedi campo 11	AN
41	229-233	5	Vedi campo 12	AN
42	234-238	5	Vedi campo 13	AN
43	239-242	4	Vedi campo 14	NU
44	243-248	6	Vedi campo 15	AN
45	249-250	2	Vedi campo 16	NU
46	251-253	3	Vedi campo 17	AN
47	254-255	2	Vedi campo 18	AN
48	256	1	Vedi campo 19	AN
49	257-269	13	Vedi campo 20	NU
50	270	1	Vedi campo 21	AN
51	271-275	5	Vedi campo 22	NU
52	276-277	2	Vedi campo 23	NU
53	278-279	2	Vedi campo 24	NU
54	280-281	2	Vedi campo 25	NU
55	282-287	6	Vedi campo 26	NU
56	288-289	2	Vedi campo 27	NU
57	290	1	Vedi campo 28	NU

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
58	291	1	Vedi campo 29	NU
59	292	1	Vedi campo 30	NU
60	293	1	Vedi campo 31	NU
61	294	1	Vedi campo 32	NU
62	295	1	Vedi campo 33	NU
63	296	1	Vedi campo 34	NU
64	297-321	25	Vedi campo 35	AN
65	322-326	5	Vedi campo 7	AN
66	327	1	Vedi campo 8	AN
67	328-362	35	Vedi campo 9	AN
68	363-370	8	Vedi campo 10	AN
69	371-373	3	Vedi campo 11	AN
70	374-378	5	Vedi campo 12	AN
71	379-383	5	Vedi campo 13	AN
72	384-387	4	Vedi campo 14	NU
73	388-393	6	Vedi campo 15	AN
74	394-395	2	Vedi campo 16	AN
75	396-398	3	Vedi campo 17	NU
76	399-400	2	Vedi campo 18	AN
77	401	1	Vedi campo 19	AN
78	402-414	13	Vedi campo 20	AN
79	415	1	Vedi campo 21	NU
80	416-420	5	Vedi campo 22	AN
81	421-422	2	Vedi campo 23	NU
82	423-424	2	Vedi campo 24	NU
83	425-426	2	Vedi campo 25	NU
84	427-432	6	Vedi campo 26	NU
85	433-434	2	Vedi campo 27	NU
86	435	1	Vedi campo 28	NU
87	436	1	Vedi campo 29	NU

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
88	437	1	Vedi campo 30	NU
89	438	1	Vedi campo 31	NU
90	439	1	Vedi campo 32	NU
91	441	1	Vedi campo 33	AN
92	441	1	Vedi campo 34	AN
93	442-466	25	Vedi campo 35	AN
94	467-468	2	Numero modello	AN
95	469-470	2	Totale modelli utilizzati	NU
96	471	1	Flag firma dichiarante:	NU
			vale: 0 per firma presente	
			1 per firma assente	
97	472-498	27	Filler impostato a spazi	AN

RECORD DI CODA DEL COMUNE (TIPO RECORD 5)

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
			RECORD DI CODA DEL COMUNE	
			CONTIENE LA DIZIONE DEL COMUNE E LA PROVINCIA	
1	1	1	Tipo record vale sempre 5	AN
2	2 - 27	26	Filler (impostato a spazi)	AN
3	28 - 52	25	Denominazione del comune	AN
4	53 - 54	2	Sigla della provincia	AN
5	55 - 67	13	Totale records relativi al comune	NU
6	68 - 80	13	Totale records di tipo 2 relativi al comune	NU
7	81 - 93	13	Totale records di tipo 3 relativi al comune	NU
8	94 -106	13	Totale records di tipo 4 relativi al comune	NU
9	107-498	393	Filler (impostato a spazi)	AN

RECORD DI CODA DEL SUPPORTO (TIPO RECORD 6)

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
			RECORD DI CODA DEL SUPPORTO	
1	1	1	Tipo record vale sempre 6	AN
2	2 - 27	26	Filler (impostato a spazi)	AN
3	28 - 55	28	Codice della fornitura: è imposta a 'Variazioni dichiarazioni ICI'	AN
4	56 - 57	2	Anno di variazione	NU
5	58 - 82	25	Ente fornitore	AN
6	83 - 85	3	Centro Consortile	AN
7	86 - 98	13	Totale records di tipo 2 contenuti nel supporto	NU
8	99-111	13	Totale records di tipo 3 contenuti nel supporto	NU
9	112-124	13	Totale records di tipo 4 contenuti nel supporto	NU
10	125-137	13	Totale records di tipo 1 contenuti nel supporto	NU
11	138-498	361	Filler (impostato a spazi)	AN

96A8502

DECRETO 7 dicembre 1996.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6 ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187 in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 29/7/1996 del 22 novembre 1996 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Firenze ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze in data 23 ottobre 1996 (dalle ore 8 alle ore 11,30) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Firenze in data 23 ottobre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1996

Il direttore generale: ROMANO

96A8525

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 10 dicembre 1996.

Integrazione al regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari, approvato con deliberazione n. 9726 del 15 gennaio 1996, e successive modificazioni ed integrazioni. (Deliberazione n. 10357).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 415 del 12 luglio 1996, ed in particolare l'art. 66, comma 1, lettera *f)*, dello stesso;

Visto l'art. 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane approvato con propria delibera n. 9882 del 1° aprile 1996;

Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari, approvato con propria delibera n. 9726 del 15 gennaio 1996, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la propria comunicazione n. 96005731 del 13 giugno 1996 recante raccomandazioni relative al comportamento degli operatori autorizzati con riferimento all'inserimento di proposte aventi ad oggetto azioni comprese nell'indice MIB30 nelle giornate di scadenza dei contratti FIB30, MIBO30;

Ritenuto opportuno modificare il regolamento del sistema telematico delle borse valori italiane per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari, al fine di introdurre il contenuto della suindicata comunicazione estendendone al contempo l'ambito di applicazione anche ai titoli azionari sottostanti i contratti ISOα nelle giornate di scadenza degli stessi;

Delibera:

Dopo l'art. 29 del regolamento indicato in oggetto è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 294-*bis* (*Vincoli agli operatori autorizzati all'inserimento di proposte di negoziazione nei giorni di scadenza dei contratti FIB30. MIBO30 ed ISOα*). — *1.* Nelle giornate di scadenza dei contratti FIB30, MIBO30 ed ISOα, gli operatori autorizzati inseriscono le proposte aventi ad oggetto titoli azionari componenti l'indice MIB30 ovvero sottostanti ai contratti ISOα, relative:

a) alla chiusura di operazioni di arbitraggio sui contratti FIB30, e;

b) a trading di volatilità ed alla effettuazione di operazioni di copertura sui contratti MIBO30 e ISOα,

entro le ore 9,10 della fase di preapertura di cui all'art. 15 del regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane approvato con delibera n. 9882 del 1° aprile 1996.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli operatori autorizzati acquisiscono in tempo utile gli ordini dei propri committenti».

È abrogata la comunicazione n. 96005731 del 13 giugno 1996.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob e sarà comunicata al consiglio di borsa che ne curerà la diffusione nei modi d'uso.

La presente delibera entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1996

p. *Il presidente:* ZURZOLO

96A8565

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 12 dicembre 1996.

Autorizzazione alla Toro assistenza S.p.a. ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a tutti i rami di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo n. 175/1995, ad esclusione del ramo corpi di veicoli ferroviari.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza, credito, cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 recante attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1993 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciato alla Toro assistenza S.p.a. con sede in Torino, via Arcivescovado, 16;

Vista l'istanza con la quale la Toro assistenza S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo n. 175/95 ad esclusione del ramo corpi di veicoli ferroviari;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 27 novembre 1996, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa e riassicurativa previsti dall'art. 16 del decreto legislativo n. 175/1995 si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla società Toro assistenza S.p.a.;

Dispone

la società Toro assistenza S.p.a. con sede in Torino, via Arcivescovado, 16, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo n. 175/1995, ad esclusione del ramo corpi di veicoli ferroviari.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 1996

Il presidente: MANGHETTI

96A8528

PROVVEDIMENTO 12 dicembre 1996.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento totale del portafoglio assicurativo della società Danubio assicurazioni S.p.a., in Roma, alla rappresentanza generale per l'Italia della Zurigo assicurazioni S.A., in Milano.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 recante attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto, in particolare, l'art. 75 del suddetto decreto legislativo;

Visti altresì i decreti ministeriali del 26 novembre 1984 e del 19 aprile 1994 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 con esclusione dei rischi bestiame e films, 10, 11, 12, 13, 14 limitatamente ai credito ipotecario aeronautico e navale, 16 con esclusione dei rischi pioggia e di impiego, 17 (solo lavoro diretto), 18 di cui al punto A) della tabella allegata al citato decreto legislativo n. 175/95 rilasciati alla società Danubio assicurazioni S.p.a. con sede in Roma, viale del Policlinico n. 149/B;

Visti i decreti ministeriali del 26 novembre 1984, del 13 febbraio 1987, del 7 luglio 1994 ed il provvedimento ISVAP del 22 marzo 1996 con i quali la rappresentanza generale per l'Italia di Zurigo S.A. con sede in Milano,

piazza Carlo Erba n. 6 è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 con esclusione dei rischi bestiame e films, 10, 12, 13, 14 limitatamente al credito ipotecario e navale, 15, 16 con esclusione dei rischi pioggia e di impiego, 17 (solo lavoro diretto), 18 di cui al punto A) della tabella allegata al citato decreto legislativo n. 175/1995;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della società Danubio assicurazioni S.p.a., in data 12 marzo 1996 e la procura conferita in data 16 aprile 1996 dalla Casa Madre Zurigo S.A. al rappresentante generale per l'Italia dott. Adolfo Bertani, concernenti il trasferimento totale di portafoglio dalla società Danubio assicurazioni S.p.a. alla rappresentanza generale per l'Italia della Zurigo S.A.;

Visto l'atto di cessione stipulato in data 28 ottobre 1996 tra le predette società, concernente il sopra indicato trasferimento di portafoglio;

Vista l'istanza in data 9 maggio 1996 con la quale Danubio assicurazioni S.p.a. ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento totale del proprio portafoglio assicurativo e riassicurativo alla rappresentanza generale per l'Italia della Zurigo S.A.;

Ritenuto che, per il trasferimento di cui trattasi, ricorrono le condizioni previste dalla vigente normativa;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento totale del portafoglio assicurativo e riassicurativo della società Danubio assicurazioni S.p.a. con sede in Roma, viale del Policlinico n. 149/B alla rappresentanza generale per l'Italia della Zurigo assicurazioni S.A. con sede in Milano.

Art. 2.

Il trasferimento di portafoglio di cui all'art. 1 ha effetto dal 1° gennaio 1997.

Art. 3.

Sono decadute le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già concesse alla Danubio assicurazioni S.p.a.

Il presente provvedimento sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 1996

Il presidente: MANGHETTI

96A8529

PROVVEDIMENTO 12 dicembre 1996.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento totale del portafoglio assicurativo della società La Minerva S.p.a., in Milano, alla rappresentanza generale per l'Italia della Zurigo assicurazioni S.A., in Milano.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed' integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre. 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982. n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 recante attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto, in particolare, l'art. 75 del suddetto decreto legislativo;

Visti altresì i decreti ministeriali del 26 novembre 1984 e del 19 aprile 1994 con i quali la società La Minerva assicurazioni S.p.a. con sede in Milano è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con esclusione del rischio energia nucleare, 9 con esclusione dei rischi bestiame, films, guasti macchine e rischi di montaggio, 10, 11, 12, 13 con esclusione del rischio energia nucleare, 16, 18, ed all'esercizio della sola attività assicurativa nei rami 2, 9 limitatamente ai rischi bestiame, films, guasti macchine e rischi di montaggio, 14, 15, 17 di cui al punto A) della tabella allegata al citato decreto legislativo n. 175/1995;

Visti i decreti ministeriali del 26 novembre 1984, del 13 febbraio 1987, del 7 luglio 1994 ed il provvedimento ISVAP del 22 marzo 1996 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 con esclusione dei rischi bestiame e films, 10, 12, 13, 14 limitatamente al credito ipotecario e navale, 15, 16

con esclusione dei rischi pioggia e di impiego, 17 (solo lavoro diretto), 18 di cui al punto A) della tabella allegata al citato decreto legislativo n. 175/95, rilasciati alla rappresentanza generale per l'Italia della Zurigo S.A., con sede in Milano;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione della società La Minerva assicurazioni S.p.a., in data 12 marzo 1996 e la procura conferita in data 16 aprile 1996 dalla casa madre Zurigo S.A. al rappresentante generale per l'Italia dr. Adolfo Bertani, concernenti il trasferimento parziale di portafoglio dalla società La Minerva S.p.a. alla rappresentanza generale per l'Italia della Zurigo S.A.;

Visto l'atto di cessione stipulato in data 28 ottobre 1996 tra le predette imprese, concernente il sopra indicato trasferimento di portafoglio;

Vista l'istanza in data 9 maggio 1996 con la quale la Minerva assicurazioni S.p.a. ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento parziale del proprio portafoglio alla rappresentanza generale per l'Italia della Zurigo S.A.;

Ritenuto che, per il trasferimento di cui trattasi, ricorrono le condizioni previste dalla vigente normativa;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento parziale del portafoglio assicurativo della società La Minerva assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, alla rappresentanza generale per l'Italia della Zurigo assicurazioni S.A., con sede in Milano.

Art. 2.

Il trasferimento di portafoglio di cui all'art. 1 ha effetto dal 1° gennaio 1997.

Art. 3.

Sono decadute le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già concesse alla Minerva assicurazioni S.p.a. ad eccezione di quelle relative all'assicurazione diretta nei rami corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi lacustri e fluviali, merci trasportate, credito, cauzione ed alla riassicurazione in tutti i rami precedentemente autorizzati.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 1996

Il presidente: MANGHETTI

96A8530

PROVVEDIMENTO 12 dicembre 1996.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento parziale del portafoglio assicurativo della società La Sicurtà 1879 assicurazioni S.p.a., in Milano, alla rappresentanza generale per l'Italia della Zurigo assicurazioni S.A., in Milano.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto, in particolare, l'art. 75 del suddetto decreto legislativo;

Visti altresì i decreti ministeriali del 26 novembre 1984 e del 19 aprile 1994 con i quali la società La Sicurtà 1879 assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con esclusione del rischio energia nucleare, 9 con esclusione del rischio films, 10, 11, 12, 13 con esclusione del rischio energia nucleare, 14, 15, 16, 17, 18 di cui al punto A) della tabella allegata al citato decreto legislativo n. 175/95 e all'esercizio dell'attività riassicurativa in tutti i rami danni;

Visti i decreti ministeriali del 26 novembre 1984, del 13 febbraio 1987, del 7 luglio 1994 ed il provvedimento ISVAP del 22 marzo 1996, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 con esclusione dei rischi bestiame e films, 10, 12, 13, 14 limitatamente al credito ipotecario navale, 15, 16 con esclusione dei rischi pioggia e di impiego, 17 (solo lavoro diretto), 18 di cui al punto A) della tabella allegata al citato decreto legislativo n. 175/95, rilasciati alla rappresentanza generale per l'Italia della Zurigo S.A., con sede in Milano;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione della società La Sicurtà 1879 assicurazioni S.p.a., in data 12 marzo 1996 e la procura conferita in data 16 aprile 1996 dalla casa madre Zurigo S.A. al rappresentante generale per l'Italia dr. Adolfo Bertani, concernenti il trasferimento parziale di portafoglio dalla società La Sicurtà 1879 assicurazioni S.p.a. alla rappresentanza generale per l'Italia della Zurigo S.A.;

Visto l'atto di cessione stipulato in data 28 ottobre 1996 tra le predette imprese, concernente il sopra indicato trasferimento di portafoglio;

Vista l'istanza in data 9 maggio 1996 con la quale la Sicurtà 1879 assicurazioni S.p.a. ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento parziale del portafoglio assiurativo acquisito per il tramite delle proprie agenzie alla rappresentanza generale per l'Italia della Zurigo S.A.;

Ritenuto che, per il trasferimento di cui trattasi, ricorrono le condizioni previste dalla vigente normativa;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento parziale del portafoglio assicurativo acquisito per il tramite delle agenzie della società La Sicurtà 1879 assicurazioni S.p.a. con sede in Milano alla rappresentanza generale per l'Italia della Zurigo assicurazioni S.A., con sede in Milano.

La Sicurtà 1879 assicurazioni S.p.a. conserva il portafoglio costituito dalle attività assicurative in gestione diretta e dalla riassicurazione, mantenendo le relative autorizzazioni.

Art. 2.

Il trasferimento di portafoglio di cui all'art. 1 ha effetto dal 1° gennaio 1997.

Il presente provvedimento sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 1996

Il presidente: MANGHETTI

96A8531

PROVVEDIMENTO 12 dicembre 1996.

Approvazione della fusione per incorporazione nella Schweiz vita S.p.a., in Milano, della Veneta vita S.p.a., in Padova.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita ed in particolare l'art. 65 relativo alla fusione e scissione di imprese;

Visto il decreto ministeriale in data 4 marzo 1971 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciato alla Schweiz vita S.p.a., con sede in Milano, via San Vigilio n. 1;

Visto il decreto ministeriale in data 2 ottobre 1974 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciato alla Veneta vita S.p.a., con sede in Padova, via Dario Delù n. 4;

Vista l'istanza presentata dalla Schweiz vita S.p.a. in data 9 luglio 1996 con la quale è stata chiesta l'approvazione della fusione per incorporazione nella Schweiz vita S.p a. della Veneta vita S.p.a., nonché delle modalità della fusione stessa e delle nuove norme statutarie della società incorporante;

Visti i verbali delle assemblee straordinarie dei soci della società incorporante Schweiz vita S.p.a. e della società incorporanda Veneta vita S.p.a., tenutesi rispettivamente, in data 19 aprile 1996 e 18 aprile 1996, relativi alla deliberazione della fusione per incorporazione;

Considerato che in data 16 settembre 1996 e 31 luglio 1996 i competenti Tribunali di Padova e Milano, ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti di legge, hanno ordinato l'iscrizione nel registro delle imprese delle sopraindicate deliberazioni assembleari concernenti la predetta fusione;

Accertato che la societa incorporante, tenuto conto della fusione, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilità eccedenti la misura dovuta;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati;

Rilevata la conformità delle nuove norme statutarie della società incorporante alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Dispone:

Art. 1.

È approvata la fusione, e le relative modalità, per la incorporazione in Schweiz vita S.p.a., con sede in Milano, della società Veneta vita S.p.a., con sede in Padova.

Art. 2.

Sono approvate le nuove norme statutarie della società incorporante Schweiz vita S.p.a.

Art. 3.

L'approvazione rilasciata con il presente provvedimento è subordinata alla redazione dell'atto di fusione, secondo le modalità di cui all'art. 2504 del codice civile, entro e non oltre il 31 dicembre 1996.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 1996

Il presidente: MANGHETTI

96A8532

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Avviso relativo alla pubblicazione dei bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici per l'anno 1993 e delle annesse relazioni, nonché del rapporto del comitato tecnico di cui all'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

La Camera dei deputati rende noto che sono stati trasmessi al Ministero di grazia e giustizia i bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici per l'anno 1993 e le annesse relazioni, nonché il rapporto del comitato tecnico di cui all'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, per la pubblicazione, a norma del medesimo articolo, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 27 dicembre 1996.

96A8407

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 26 novembre 1996 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Alejandra Gutièrrez Diaz console generale della Repubblica dominicana a Genova.

96A8537

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.13330.XV.J(949) del 12 novembre 1996 l'esplosivo denominato «Gelatina T4» che la ditta Pravisani S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento in Sequals (Pordenone), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella I categoria, gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

96A8543

Riconoscimento e classificazione di un dispositivo di sicurezza

Con decreto ministeriale n. 559/C.12975.XV.J(1011) del 12 novembre 1996 il dispositivo di sicurezza denominato «Air Bag FG 610-8610 modello B lato guidatore», che la ditta Daewoo Motor Italia S.p.a., con sede in Fiumicino (Roma), intende importare dalla ditta Bayern - Chemie Airbag - Aschau (Germania), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo A dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Come tale, in tutte le operazioni di trasporto, immagazzinamento, maneggio (montaggio/smontaggio dagli autoveicoli) devono essere osservate scrupolosamente le norme di sicurezza dettate dall'allegato *B* al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza riferentesi ai manufatti esplodenti della V categoria.

Quando il dispositivo di sicurezza viene installato sull'automezzo, opportunamente contrassegnato, è assimilato agli artifizi pirotecnici di cui alla nota «B» del decreto ministeriale 4 aprile 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973).

La società Daewoo Motor Italia dovrà curare che nel manuale di impiego dell'autovettura siano inserite apposite prescrizioni al fine di vietare la manutenzione, sostituzione e rimozione dell'air bag dal veicolo se non a cura di apposito personale autorizzato dal costruttore.

96A8541

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.12194.XVJ(1012) del 21 novembre 1996 i manufatti esplosivi, di seguito specificati, che l'ing. Carlo Monetti, con studio tecnico in Orbetello (Grosseto), intende importare dalla ditta Ici Explosives Company Ltd - Stevenston Ayrshire (Gran Bretagna), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU a fianco di ciascuno indicato:

Cerium Fusehead (d.f. accenditore Cerium) n. ONU 0431 1.4G;

Vulcan Electric Fuse (d.f. Miccia Elettrica Vulcan) numero ONU 0454 1.4S,

Cerium Electric Fuse (d.f. Miccia Elettrica Cerium) numero ONU 0454 1.4S.

96A8542

Riconoscimento e classificazione di alcuni dispositivi di sicurezza air bag e dei relativi componenti

Con decreto ministeriale n. 559/C.13418 XVJ -(1015) del 21 novembre 1996 i dispositivi di sicurezza «air bag» ed i relativi componenti che la soc. Bag S p a con stabilimento in Colleferro (Roma) intende produrre c/o importare dagli U.S A , sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come qui di seguito riportato·

Modulo APH - lato passeggero nelle versioni: con accenditore con reofori - con accenditore con spinotto (pin) declassificato n. ONU 1006 - 2.2;

Inflator APH - lato passeggero nelle versioni: con accenditore con reofori - con accenditore con spinotto (pin) declassificato n. ONU 1006 - 2.2;

componenti:

Generatore di gas tipo A ,nelle versioni. con accenditore con reofori - con accenditore con spinotto (pin) I Cat. - gruppo B prodotto dalla Società ARC (Atlantic Research Corp.) U S A.;

Carica Energetica - I Cat - gruppo B prodotto dalla Società ARC (Atlantic Research Corp.) U.S A. n. ONU 0275 - 1.3C;

Propellente - I Cat - gruppo B prodotto dalla Soc. ARC (Atlantic Research Corp) U S A. n. ONU 0499 - 1.3C;

Carica Booster Tipo A - I Cat - gruppo B prodotto dalla Soc ARC (Atlantic Research Corp) U S A ,

Iniziatore con reofori - V Cat - gruppo B prodotto dalla Soc. Special Devices Inc. U S A n. ONU 0325-1.4G,

Iniziatore con spinotto (pin) - V Cat. - gruppo B prodotto dalla Soc. Special Devices Inc U S A ,

Modulo APH 1 lato passeggero nelle versioni. con accenditore con reofori - con accenditore con spinotto (pin) declassificato n. ONU 1006-2 2;

Inflator APH 1 - lato passeggero nelle versioni con accenditore con reofori - declassificato con accenditore con spinotto (pin) n ONU 1006-2.2,

componenti

Generatore di gas tipo B nelle versioni. con accenditore con reofori - con accenditore con spinotto (pin) - I Cat. - gruppo B prodotto dalla Soc ARC (Atlantic Reasearch Corp) U S A ;

Carica Energetica - I Cat - gruppo B prodotto dalla Soc ARC (Atlantic Research Corp.) U S A. n. ONU 0275-1.3C,

Propellente- I Cat. - gruppo B prodotto dalla Soc ARC (Atlantic Research Corp) U S A. n ONU 0499-1 3C,

Carica Booster tipo B - I Cat - gruppo B prodotto dalla Soc ARC (Atlantic Research Corp) U.S A.;

Modulo ADH - lato guidatore - declassificato numero ONU 1006-2 2;

Inflator ADH - lato guidatore - declassificato - numero ONU 1006-2 2;

componenti·

Carica generatrice - I Cat - gruppo B prodotto dalla Soc. ARC (Atlantic Research Corp) U.S.A. n ONU 0276-1.4C,

Iniziatore -V Cat - gruppo B prodotto dalla Soc. Special Devices Inc. U S A. n. ONU 0454-1.4S,

Propellente- I Cat - gruppo B prodotto dalla Soc. ARC (Atlantic Research Corp.) U S.A. n. ONU 0499-1 3C;

Carica di accensione - I Cat. - gruppo B prodotto dalla Soc ARC (Atlantic Research Corp.) U S A.

I moduli «APH - lato passeggero», «APH 1 - lato passeggero» e «ADH - lato guidatore» ed i relativi inflator opportunamente contrassegnati, montati sull'automezzo, sono assimilati agli artifizi pirotecnici di cui alla Nota B del decreto ministeriale 4 aprile 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973).

Pertanto, le loro operazioni di trasporto, immagazzinamento, maneggio (montaggio/smontaggio dagli autoveicoli) non sono soggette ai vincoli prescritti per i materiali esplodenti. Al contrario, per l'assemblaggio degli «inflator» con i loro vari componenti, nonché per il trasporto, immagazzinamento e per qualsiasi altra operazione su tali componenti, devono essere osservate le norme di sicurezza cui all'allegato B del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza relative a manufatti di I e V categoria.

La società dovrà imporre contrattualmente ai clienti l'impegno di riportare sul libretto di uso e manutenzione degli autoveicoli le istruzioni concernenti la sicurezza, le procedure per l'inertizzazione degli «air bag» prima della demolizione dell'autovettura, nonché la prescrizione che in nessun caso si potrà procedere allo smontaggio degli «air bag» in generale e degli «inflator» in particolare.

96A8544

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di ricompensa al valore dell'Esercito

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1996, n. 163, è stata conferita la seguente ricompensa al valore dell'esercito:

Medaglia d'oro

Alla bandiera di guerra dell'Arma del genio con la seguente motivazione: «Per l'elevato impegno profuso e la perizia dimostrata dal personale dell'Arma del genio, nella difficile opera di bonifica del territorio da ordigni esplosivi, svolta a favore delle popolazioni nel corso delle missioni internazionali a cui l'esercito ha partecipato, così come più volte dimostrato in territorio nazionale nel secondo dopoguerra » — Mozambico (1993-1994) - Bosnia (1995-1996).

96A8538

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati

Marchio	Ragione sociale	Sede
604 FI	Tacetti Gianfranco	Firenze
		Sesto Fiorentino
1229 FI	Decor Line S p a	

Ai sensi dell'art 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
951 FI	Maschio di Maschio D	Firenze	6

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna elencati, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
363 AL	Doria F.lli	Valenza	11
2483 AL	Ghia Adriano	Valenza	3
154 PV	Tajma Oro	Mede	1

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
2530 AL	Martelli Bianca	Valenza
3156 AL	Matarazzo G. Franco	Valenza
3350 AL	Larosa Domenico	Novi L.
1417 FI	Societè Diffusioni Horologerie S r.l.	Scandicci
39 IM	Mocafighe Giorgio	San Lorenzo al Mare
748 NA	De Falco Angelo	Pomigliano d'Arco
18 TV	Gioielleria Pizzol S.n.c.	Vittorio V.to
99 TV	Granziera Giuliano	Montebelluna
852 VI	Oreficeria STS di Torri Arturo e C. S.d.f.	Vicenza
1720 VI	Sintesy S.n.c. di Marchiorato Andrea e Miggiano D.	Vicenza
1914 VI	Rolling Silver S.r.l.	Vicenza

96A8539

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari ad acquistare alcuni immobili

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1996, con il quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari viene autorizzata ad acquistare dai sig. Adolfo Floris e Pawlick Ilse Gisela, al prezzo di L. 645 000.000, le due unità immobiliari ubicate al primo e secondo piano del fabbricato sito in Cagliari, via Angioj n. 85, per destinarle ad uso locali per ufficio.

96A8540

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 22/1996 del 31 ottobre 1996

Specialità medicinale: GRANULOKINE.

Modifica di eccipiente.

Autorizza la modifica consistente nella sostituzione del mannitolo con il sorbitolo come eccipiente della specialità medicinale «Granulokine» nelle confezioni:

Granulokine 30 - 1 flacone da 30 MU in 1 ml, A.I.C. n. 027772033;

Granulokine 48 - 1 flacone da 48 MU in 1,6 ml, A.I.C. n. 027772045.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede in piazza Durante 11, Milano.

Le confezioni già autorizzate restano in commercio fino all'esaurimento delle scorte.

Sono approvati gli stampati aggiornati parte integrante del presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto di variazione A.I.C./UAC n. 24/1996 del 12 novembre 1996

Variazione di A.I.C.: autorizzazione al cambio di denominazione della specialità PANTORC a PANTECTA.

Si autorizza la ditta Milupa S.p.a., con sede legale in via Cairoli n. 5, Varese a modificare il nome della specialità medicinale da PANTORC a PANTECTA - 14 compresse gastroresistenti da 40 mg per uso orale - A.I.C. n. 031834017.

Si autorizza altresì la ditta Milupa S.p.a. a conservare i numeri di A.I.C. presenti per la specialità medicinale «Pantorc».

Gli stampati approvati devono riportare la modifica autorizzata.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 25/1996 del 12 novembre 1996

Variazione di A.I.C.: autorizzazione al cambio di denominazione della specialità PAXO a PANTORC.

Si autorizza la ditta Byk Gulden Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cormano (Milano) via Giotto, 1, codice fiscale n. 00696360155 in qualità di rappresentante per la vendita in Italia della casa madre Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, Konstanz (Germania), codice identificativo SIS 0071 titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale denominata PAXO (pantoprazolo) n. A.I.C. 031981018, a modificare il nome della specialità da PAXO a PANTORC - 14 compresse gastroresistenti da 40 mg n. A.I.C. 031981018.

Si autorizza altresì la ditta Byk Gulden Italia S.p.a. a conservare i numeri di A.I.C. presenti per la specialità medicinale «Paxo».

Gli stampati approvati devono riportare la modifica autorizzata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana.

Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 26/1996 del 20 novembre 1996

Specialità medicinale: TAXOL (paclitaxel).

Variazione decentralizzata di tipo II: «estensione delle indicazioni terapeutiche: trattamento di prima linea del carcinoma ovarico».

Variazione decentralizzata di tipo I: «estensione del periodo di validità».

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale TAXOL (paclitaxel) - soluzione 6 mg/ml - risulta così modificata:

riassunto delle caratteristiche del prodotto - estensione delle indicazioni terapeutiche per il trattamento di prima linea del carcinoma ovarico;

è autorizzata l'estensione del periodo di validità (ventiquattro mesi).

Le confezioni della specialità medicinale «Taxol» devono essere poste in commercio con gli stampati e l'etichettatura aggiornati e conformi a quelli allegati al presente decreto.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.p.a., con sede in Sermoneta (Latina), via del Murillo km 2,800.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 27/1996 del 29 novembre 1996

Specialità medicinale: GRANULOKINE.

Variazione tipo I: autorizzazione all'ulteriore sito di produzione e di deposito del prodotto finito.

Variazione tipo II: autorizzazione all'estensione delle indicazioni terapeutiche.

Autorizza la società Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in piazza Durante 11, Milano, codice fiscale n. 00747170157, titolare dell'A.I.C. - specialità medicinale «Granulokine» - nelle confezioni:

Granulokine 30 - 1 flacone da 30 MU in 1 ml, A.I.C. n. 027772033;

Granulokine 48 - 1 flacone da 48 MU in 1,6 ml, A.I.C. n. 027772045.

Alla aggiunta di un nuovo stabilimento di produzione presso la Amgen Manufacturing Inc. - Juncos (Portorico) ed un ulteriore sito di deposito del prodotto finito anche presso Amgen Distribution Centre, Louisville, Kentucky (U.S.A.).

Alla estensione delle indicazioni terapeutiche all'oncologia pediatrica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati e l'etichettatura aggiornati e conformi a quelli allegati al presente decreto.

La ditta è autorizzata a mantenere in commercio le confezioni contenenti gli stampati non aggiornati secondo il presente decreto fino ad esaurimento scorte.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 28/1996 del 4 dicembre 1996

Specialità medicinale: NEUPOGEN.

Variazione tipo I: autorizzazione all'ulteriore sito di produzione e di deposito del prodotto finito.

Variazione tipo II: autorizzazione all'estensione delle indicazioni terapeutiche.

Autorizza la società Dompè Biotec S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Santa Lucia 4, Milano, codice fiscale n. 09138000154, titolare dell'A.I.C. - specialità medicinale «Neupogen» - nelle confezioni:

Neupogen 30 - 1 flacone da 30 MU in 1 ml, A.I.C. n. 028216036;

Neupogen 48 - 1 flacone da 48 MU in 1,6 ml, A.I.C. n. 028216048.

Alla aggiunta di un nuovo stabilimento di produzione presso la Amgen Manufacturing Inc. - Juncos (Portorico) ed un ulteriore sito di deposito del prodotto finito anche presso Amgen Distribution Centre, Louisville, Kentucky (U.S.A.).

Alla estensione delle indicazioni terapeutiche all'oncologia pediatrica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati e l'etichettatura aggiornati e conformi a quelli allegati al presente decreto.

La ditta è autorizzata a mantenere in commercio le confezioni contenenti gli stampati non aggiornati secondo il presente decreto fino ad esaurimento scorte.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 29/1996 del 4 dicembre 1996

Specialità medicinale: NEUPOGEN.

Modifica di eccipiente.

Autorizza la modifica consistente nella sostituzione del mannitolo con il sorbitolo come eccipiente della specialità medicinale «Neupogen» nelle confezioni:

Neupogen 30 - 1 flacone da 30 MU in 1 ml, A.I.C. n. 028216036;

Neupogen 48 - 1 flacone da 48 MU in 1,6 ml, A.I.C. n. 028216048.

Titolare A.I.C.: Dompè Biotec S.p.a., via Santa Lucia 4, Milano.

Le confezioni già autorizzate restano in commercio fino all'esaurimento delle scorte.

Sono approvati gli stampati aggiornati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A8535

Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

Decreto n. 185 del 2 dicembre 1996

Prodotto per uso veterinario RISVAX vaccino vivo congelato contro la malattia di Marek dei polli.

Titolare A.I.C.: società Ivaz S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 16, codice fiscale 10980450158.

Modifica apportata: composizione (limitatamente al diluente contenuto nel flacone da 400 ml utilizzato per ricostituire 1 fiala da 2000 dosi di vaccino):

la composizione del diluente del vaccino congelato sopraindicato ora autorizzata è la seguente: 100 ml di soluzione contengono: sodio cloruro 800 mg, brodo triptosio fosfato 442 mg, glucosio 100 mg, potassio cloruro 40 mg, magnesio solfato 20 mg, sodio bicarbonato 17 mg, sodio fosfato 15 mg, calcio cloruro 14 mg, potassio fosfato 6 mg, rosso fenolo 1 mg, acqua distillata sterile q.b. a 100 ml.

I lotti del diluente del vaccino congelato per uso veterinario stesso, aventi la composizione precedentemente autorizzata, non possono essere più venduti a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 186 del 2 dicembre 1996

Prodotto per uso veterinario RISVAX HVT vaccino vivo bivalente congelato contro la malattia di Marek dei polli.

Titolare A.I.C.: società Ivaz S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 16, codice fiscale 10980450158.

Modifica apportata: composizione (limitatamente al diluente contenuto nel flacone da 400 ml utilizzato per ricostituire 1 fiala da 2000 dosi di vaccino):

la composizione del diluente del vaccino vivo bivalente congelato sopraindicato ora autorizzata è la seguente: 100 ml di soluzione contengono: sodio cloruro 800 mg, brodo triptosio fosfato 442 mg, glucosio 100 mg, potassio cloruro 40 mg, magnesio solfato 20 mg, sodio bicarbonato 17 mg, sodio fosfato 15 mg, calcio cloruro 14 mg, potassio fosfato 6 mg, rosso fenolo 1 mg, acqua distillata sterile q.b. a 100 ml.

I lotti del diluente del vaccino vivo bivalente congelato per uso veterinario stesso, aventi la composizione precedentemente autorizzata, non possono essere più venduti a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 187 del 2 dicembre 1996

Specialità medicinale per uso veterinario:

DERMAFLON crema:

tubo da 30 g, numero di A.I.C. 100246014;

tubo da 100 g, numero di A.I.C. 100246026;

DERMAFLON soluzione:

flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 100246038.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham Animal Health, Walton Oaks, Surrey, U.K., rappresentata in Italia dalla società SmithKline Beecham farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale 03524320151.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Pfizer italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina - s.s. 156, km 50, codice fiscale 00192900595.

Produttore: titolare A.I.C. nello stabilimento comune Pfizer Roerig sito in Latina e SmithKline Beecham Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Crawley, West Sussex (U.K.).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 188 del 2 dicembre 1996

Specialità medicinali per uso veterinario:

LECTADE:

scatola 12 x 1 bustina doppia grande, numero di A.I.C. 100317015;

scatola 48 x 1 bustina doppia grande, numero di A.I.C. 100317027;

scatola 4 x 1 bustina doppia piccola, numero di A.I.C. 100317039;

scatola 30 x 1 bustina doppia piccola, numero di A.I.C. 100317041;

LECTADE PLUS:

scatola 6 dosi (1 dose = 1 bustina A + 1 bustina B), numero di A.I.C. 100318017;

scatola 12 dosi (1 dose = 1 bustina A + 1 bustina B), numero di A.I.C. 100318029;

scatola 24 dosi (1 dose = 1 bustina A + 1 bustina B), numero di A.I.C. 100318031;

scatola 48 dosi (1 dose = 1 bustina A + 1 bustina B), numero di A.I.C. 100318043.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham Animal Health, Walton Oaks, Surrey, (U.K.), rappresentata in Italia dalla società SmithKline Beecham farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale 03524320151.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Pfizer italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, s.s. 156, km 50, codice fiscale 00192900595.

Produttore: Pfizer S.A. nello stabilimento sito in Amboise (Francia).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 189 del 2 dicembre 1996

Specialità medicinali per uso veterinario:

AMPICLOX ASCIUTTA:

4 siringhe, numero di A.I.C. 101434025;

24 siringhe, numero di A.I.C. 101434013;

CLAMOXYL L.A.:

flacone da 50 ml, numero di A.I.C. 101441020;

flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 101441018;

flacone da 250 ml, numero di A.I.C. 101441032;

CLAMOXYL RTU INIETTABILE:

flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 101427019;

flacone da 250 ml, numero di A.I.C. 101427021:

ORBENIN EXTRA DRY COW - sospensione endomammaria per bovine in asciutta: 12 siringhe monodose, numero di A.I.C. 101945018.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham Animal Health, Walton Oaks, Surrey, (U.K.), rappresentata in Italia dalla società SmithKline Beecham farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale 03524320151.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Pfizer italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, s.s. 156, km 50, codice fiscale 00192900595.

Produttore: titolare A.I.C. nello stabilimento comune Pfizer Roerig sito in Latina e Laboratoire SmithKline Beecham nello stabilimento sito in Mayenne (Francia).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 190 del 2 dicembre 1996

Specialità medicinale per uso veterinario CLAMOXYL dosatore orale (flacone da 100 ml) A.I.C. n. 101431017.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham Animal Health, Walton Oaks, Surrey, (U.K.), rappresentata in Italia dalla società SmithKline Beecham Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale 03524320151.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Pfizer italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, s.s. 156, km 50, codice fiscale 00192900595.

Produttore: titolare A.I.C. nello stabilimento comune Pfizer Roerig sito in Latina e SmithKline Beecham Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Worthing, West Sussex (U.K.).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 191 del 2 dicembre 1996

Specialità medicinale per uso veterinario PRAZIL N soluzione per uso orale, nelle confezioni: flacone da 1000 ml e 500 ml.

Titolare A.I.C.: Pierzoo Rhone Merieux S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Pio XI, n. 1, codice fiscale 05995030151.

Modifica apportata: confezione: in sostituzione della confezione: flacone da 500 ml è ora autorizzata la seguente confezione: flacone da 5000 ml, numero di A.I.C. 1013050986.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario stessa, limitatamente alla confezione: flacone da 500 ml (numero di A.I.C. 101305074), che deve intendersi revocata, possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 192 del 2 dicembre 1996

Specialità medicinale per uso veterinario ROSSOVET CARNITINA, nelle seguenti preparazioni e confezioni: soluzione iniettabile e orale (flaconi da 250, 500 e 1000 ml), orale gel «E» (10 tubi siringa da 50 g), orale gel «P.A.» (10 tubi-siringa da 5 g e 1 tubo-siringa da 15 g) e orale gocce (flacone da 15 ml).

Titolare A.I.C.: società Solvay veterinaria S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, Strada Manara, 5/A, codice fiscale 00278930490.

Modifiche apportate: composizione: la composizione della specialità medicinale per uso veterinario sopra indicata ora autorizzata è quella riportata sotto ogni singola preparazione:

soluzione iniettabile e orale: ogni 100 ml di soluzione contengono: principi attivi: cianocobalamina 0,01 g, l-carnitina 0,164 g, l-arginina cloridrato 0,2 g, d, l-metionina 1,5 g, acido l-aspartico (come sale di K, Mg) 0,51 g, levulosio 5 g, sorbitolo 8 g; eccipienti: metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

orale gel «E»: 1 g di gel contiene: principi attivi: cianocobalamina 0,1 mg, l-carnitina 82 mg, l-arginina cloridrato 48 mg, N-acetilmetionina 26 mg, acido l-aspartico (come sale di K, Mg, Na) 17 mg, levulosio 200 mg; eccipienti: acido sorbico, glicole propilenico, sodio carbossimetilcellulosa, acqua distillata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

orale gel «P.A.»: 1 g di gel contiene: principi attivi: cianocobalamina 0,1 mg, l-carnitina 82 mg, l-arginina cloridrato 48 mg, N-acetilmetionina 26 mg, acido l-aspartico (come sale di K, Mg, Na) 17 mg, levulosio 200 mg; eccipienti: acido sorbico, glicole propilenico, sodio carbossimetilcellulosa, acqua distillata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

orale gocce: 1 ml di soluzione contiene: principi attivi: ciancobalamina 0,1 mg, l-carnitina 82 mg, l-arginina cloridrato 48 mg, N-acetilmetionina 26 mg, acido l-aspartico (come sale di K, Mg, Na) 17 mg, levulosio 200 mg; eccipienti: metile p idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, acqua distillata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Contestualmente, mentre viene revocata, in seguito a rinuncia della società interessata, la registrazione della preparazione soluzione iniettabile e orale, limitatamente alle confezioni: flacone da 250 e 1000 ml (A.I.C. n. 100240011 e 100240035), viene autorizzata l'immissione in commercio della preparazione orale gel «E» del prodotto veterinario di cui trattasi anche nella confezione: 1 tubo siringa da 100 g alla quale viene attribuito il numero di A.I.C. 100240086.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 193 del 2 dicembre 1996

Specialità medicinale per uso veterinario CARDOTEK-30 PLUS, nelle seguenti preparazioni e confezioni: 6 tavolette masticabili da 68 g di ivermectina e 163 mg di pirantel pamoato ciascuna per cani fino a 11 kg di peso; 6 tavolette masticabili da 136 g di ivermectina e 326 di pirantel pamoato ciascuna, per cani da 12 a 22 kg di peso; 6 tavolette masticabili da 272 g di ivermectina e 652 mg di pirantel pamoato ciascuna, per cani da 23 a 45 kg di peso.

Titolare A.I.C.: società estera Merck Sharp & Dohme Quimica de Puerto Rico Inc. - Barceloneta (Portorico), rappresentata in Italia dalla società Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a , con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6, codice fiscale 00422760587.

Modifiche apportate: indicazioni. la specialità medicinale per uso veterinario sopra indicata è ora indicata per la prevenzione della filariosi sostenuta da dirofilaria immitis e dirofilaria repens e per il trattamento ed il controllo delle ascaridiosi ed anchilostomiasi del cane.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario stessa aventi le indicazioni precedentemente autorizzate, possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 194 del 2 dicembre 1996

Prodotto per uso veterinario NOBILIS IB H120 vaccino contro la bronchite infettiva, nella confezione: 10 flaconi per 1000 dosi cadauno (nuova confezione di vaccino per uso veterinario già autorizzato).

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Brembo 27, codice fiscale 01148870155.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.:
10 flaconi per 1000 dosi cadauno;
numero di A.I.C. 101863052;

Contestualmente viene revocata, in seguito a rinuncia della società interessata, la registrazione del prodotto per uso veterinario stesso, limitatamente alla confezione: flacone da 500 dosi (A.I.C. 101863013).

I lotti già prodotti del vaccino per uso veterinario stesso, limitatamente alla confezione: flacone da 500 dosi, possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 199 del 4 dicembre 1996

Premiscela per alimenti medicamentosi per suini APRALAN G100 PREMIX (apramicina solfato) A.I.C. numero PM00006.

Titolare A.I.C.: società Eli Lilly S.p a., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci 731/733, codice fiscale 00426150488.

Modifica apportata: produttore: la premiscela per alimenti medicamentosi «Apralan G100 Premix» è ora prodotta anche presso l'officina Nutec Ltd, Eastern Avenue, Lichfield, Straffordshire, WS13 7SE, Gran Bretagna, con effettuazione delle operazioni di controllo presso l'officina Dista Products Ltd, Liverpool.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 200 del 4 dicembre 1996

Premiscela per alimenti medicamentosi SURAMOX 5% Premix.

Titolare A.I.C.: società Virbac S.A. - Carros (Francia), rappresentata in Italia dalla società Virbac S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, via dei Gracchi 30, codice fiscale 06802290152.

Modifiche apportate:

denominazione: la premiscela per alimenti medicamentosi è ora denominata STABOX.

confezioni: la premiscela per alimenti medicamentosi «Stabox» è ora posta in vendita nelle seguenti confezioni:

barattolo da 1 kg - A.I.C. numero PM0001001;
sacco da 6 kg - A.I.C. numero PM0001002;
sacco da 8 kg - A.I.C. numero PM0001003;
sacco da 20kg - A.I.C. numero PM0001004;
sacco da 25kg - A.I.C. numero PM0001005;
sacco da 50kg - A.I.C. numero PM0001006.

I lotti già prodotti con la denominazione in precedenza attribuita e nelle confezioni in precedenza autorizzate possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 201 del 4 dicembre 1996

Premiscela per alimenti medicamentosi TYLAN SULFA G100 Premix.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S p.a , con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci 733, codice fiscale 00426150488.

Produttore: la produzione della premiscela per alimenti medicamentosi «Tylan Sulfa G100 Premix» viene effettuata sia nello stabilimento Nutec Ltd, Eastern Avenue, Lichfield, Straffordshire, Gran Bretagna WS 13 7SE sia nello stabilimento Dista Products Ltd, Speke, Liverpool (Gran Bretagna), che effettuerà anche le operazioni di controllo sul prodotto manufatto dalla succitata Nutec Limited.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 5 kg - numero di A.I.C. PM0001701;

sacco da 25 kg - numero di A.I.C. PM0001702.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene: tilosina (come tilosina fosfato) 100 g, sulfadimidina 100 g; altri componenti: olio di semi di soia, buccetta di soia (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle malattie batteriche dei suini causate da germi sensibili alla tilosina ed alla sulfadimidina.

Tempo di attesa: sospendere la somministrazione 21 giorni prima della macellazione.

Validità:
premiscela 24 mesi,
mangime medicato 3 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 202 del 4 dicembre 1996

Premiscela per alimenti medicamentosi TRIMEDIAZINE 15 Premix.

Titolare A.I.C.: Vetoquinol UK Limited Wedgwood Road - Bicester - Oxforshire 0X67UL (GB), rappresentata in Italia dalla società Dox-Al Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Correzzana (Milano), codice fiscale 02117690152.

Produttore: la società estera titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Bicester (GB).

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.: sacchetto da 2 kg - A.I.C. numero PMC001401.

Composizione: principi attivi trimetoprim 25, sulfadiazina 125 g; altri componenti: calcio carbonato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: infezioni da batteri sensibili nei suini, polli e tacchini, in particolare nella rinite atrofica e nella meningite da streptococcus suis dei suini, nelle salmonellosi e nella pasteurellosi dei polli e dei tacchini.

Tempo di attesa:

suini 7 giorni,
polli ingrasso 1 giorno;
tacchini 3 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 203 del 4 dicembre 1996

Prodotto medicinale per uso veterinario EQUIGAMMA, confezione flacone liofilizzato + solvente da 10 ml.

Titolare A.I.C.: società farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300, codice fiscale 01396760595.

Modifiche apportate: produttore: il prodotto medicinale per uso veterinario è ora prodotto, controllato e confezionato presso l'officina farmaceutica consortile Nuova ICC - farmaceutici Gellini, sita in Aprilia (Latina).

Numero di A.I.C.: alla confezione viene ora assegnato il numero di A.I.C. a fianco indicato: flacone di liofilizzato + flacone di solvente da 10 ml - numero di A.I.C. 102129015.

I lotti del prodotto veterinario stesso, già prodotti riportanti indicati l'officina di produzione in precedenza autorizzata e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 204 del 4 dicembre 1996

Prodotto medicinale per uso veterinario RHINOBOVIN MARKER Spento, vaccino inattivato per la profilassi della rinotracheite infettiva (IBR) del bovino.

Titolare A.I.C.: Hoechst Roussel Vet GmbH, Wiesbaden, Germania - rappresentata in Italia dalla società Hoechst Roussel Vet S.r.l. socio unico, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzale Türr 5, codice fiscale 11494040154.

Produttore: Bayer AG Business Group Animal Health Leverkusen, Germania - con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento presso la Hoechst Roussel Vet GmbH Unterschleissheim, Monaco (Germania).

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.:

scatola flacone da 20 ml (10 dosi) sospensione vaccinale numero di A.I.C. 102188012;
scatola flacone da 100 ml (50 dosi) sospensione vaccinale numero di A.I.C. 102188024.

Composizione: componenti attive herpesvirus bovino tipo 1 (BHV-1), ceppo Difivac (virus IBR marcato gE-negativo), min $10_{8,0}$ $TCDI_{50}$, prima della inattivazione max $10_{9,0}$ $TCDI_{50}$; adiuvante: idrossido di allumino 18,6 mg, qui'A 0,25 mg; conservante: timerosal 0,2 mg; indicatore del pH: fenolsulfonftaleina 0,012 mg; stabilizzante del pH: hepes Na 10,4 mg; afente residuale neutralizzante: sodio tiosolfato 9,5 mg.

Indicazioni terapeutiche: profilassi delle forme respiratorie causate dal virus della rinotracheite (BHV 1) nel bovino.

I soggetti vaccinati possono essere distinti dagli animali infettati dal virus selvaggio, in quanto l'antigene vaccinale è deleto. Tale distinzione non è possibile nei bovini in precedenza vaccinati con un presidio immunizzante convenzionale o già infettati da virus di campo.

Tempo di attesa: nessuno.

Validità: per il prodotto in confezionamento integro: 18 mesi per i contenitori aperti: dopo apertura del flacone per un massimo di 8 ore.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta alla presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 205 del 4 dicembre 1996

Prodotti per uso veterinario COLISORB (flaconi multidose da 20 e 50 ml A.I.C. n. 100148016 e n. 100148028) e PORCOVAC PLUS (flaconi multidose da 20 e 50 ml - A.I.C. n. 101398016 e n. 101398028).

Titolare A.I.C.: società Hoechst Veterinaria S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Piazzale Turr 5, codice fiscale 11494040154.

Modifiche apportate:

Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Hoechst Roussel Vet S.r.l., con sede legale domicilio fiscale in Milano, Piazzale Türr 5, codice fiscale 11494040154.

Produttore: Hoechst Roussel Vet Limited nello stabilimento sito in Walton Manor, Walton-Milton Keynes Bucks, Mk77aj (Gran Bretagna).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A8536

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 19 dicembre 1996

Dollaro USA	1529,52
ECU	1891,40
Marco tedesco	983,62
Franco francese	290,95
Lira sterlina	2548,95
Fiorino olandese	876,26
Franco belga	47,723
Peseta spagnola	11,681
Corona danese	256,98
Lira irlandese	2537,47
Dracma greca	6,196
Escudo portoghese	9,746
Dollaro canadese	1117,99
Yen giapponese	13,405
Franco svizzero	1147,43
Scellino austriaco	139,77
Corona norvegese	236,38
Corona svedese	223,06
Marco finlandese	329,57
Dollaro australiano	1215,20

96A8630

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 dicembre 1996

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 6 dicembre 1996 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 16 dicembre 1996 si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a ottantotto giorni con scadenza il 14 marzo 1997 è di L. 98,42, quello dei buoni a centottantadue giorni con scadenza il 16 giugno 1997 è di L. 96,77 e quello dei buoni a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 15 dicembre 1997 è di L. 93,80, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

96A8514

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1996 avente decorrenza dal primo periodo di paga sucessivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci delle cooperative operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Verona:

facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici presso il mercato ortofrutticolo di Verona: 60ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.889 000 mensili.

96A8545

Modificazioni allo statuto del consorzio interprovinciale fra cooperative di produzione e lavoro «Coop. Strade», in Forlì

Con decreto interministeriale del 15 ottobre 1996 emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il quale vengono approvate le modificazioni agli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, 13, 18, 20, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 e 40 dello statuto del consorzio interprovinciale fra cooperative di produzione e lavoro «Coop. Strade», con sede in Forlì, approvato su decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1964.

96A8546

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Su istanza del sig. Alessandro Villa di Antonio, nato a Trieste, il 25 gennaio 1971, residente a Trieste, via San Primo n. 10, nipote del sig. Giorgio (Sigfrido) Villas, nato a Voitsberg (Austria), il 13 agosto 1917, intesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria di «Villas» del suo cognome, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 114/1991, con provvedimento n. 1.13/2-584 dd. 25 novembre 1996 è stato revocato, limitatamente agli effetti prodotti nei confronti dell'istante, il decreto prefettizio n. 11419/9923 dd. 6 maggio 1938 con il quale il cognome del sig. Giorgio (Sigfrido), nato a Voitsberg (Austria), il 13 agosto 1917, venne ridotto nella forma italiana di «Villa», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898.

Il cognome del sig. Alessandro Villa è pertanto ripristinato nella forma originaria di «Villas» ai sensi dell'art. 1 legge 28 marzo 1991, n. 114.

Il sindaco del comune di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 ed alla notificazione del presente decreto all'interessato.

96A8548

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore disciplinare F04A patologia generale - disciplina patologia generale del corso integrato di fisiopatologia generale e applicata

Le discipline, di cui al presente avviso, sono indicate unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n 341.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate, per i soli docenti di altro Ateneo, di un certificato di servizio attestante: *a)* la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio; *b)* l'indicazione del settore scientifico-disciplinare di appartenenza a seguito dell'applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

96A8549

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 17 settembre 1996, n. 557, concernente: «Regolamento recante norme per disciplinare l'applicazione dell'imposta di consumo sugli olii lubrificanti e su taluni prodotti analoghi nonché l'imposta sui bitumi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 252 del 26 ottobre 1996).

All'articolo 9, comma 1, sesto rigo, riportato a pag. 9 della sopra citata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... anche agli impianti di cui all'art. *1*, commi 1 e 6, ...», leggasi: «... anche agli impianti di cui all'art. *2*, commi 1 e 6, ...».

96A8552

Comunicato del Ministero dei lavori pubblici relativo alle «Modalità per la concessione dei prestiti CECA per alloggi sociali destinati a dipendenti di aziende carbo-siderurgiche. XII programma - seconda parte». (Modalità pubblicate nel supplemento ordinario n. 208 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 279 del 28 novembre 1996).

Nelle modalità citate in epigrafe, alla pag. 8 del sopracitato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*:

alla fine del paragrafo 5.3, devono intendersi riportate le seguenti parole: «*I suddetti documenti non devono essere anteriori al 1° gennaio 1993*»;

al paragrafo 5.4, dopo le parole: «... verbale di assegnazione dell'alloggio.», devono intendersi riportate le seguenti parole: «*I suddetti documenti non devono essere anteriori al 1° gennaio 1993*».

96A8551

Comunicato relativo agli avvisi di rettifica del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali precedentemente registrate come presidi medico-chirurgici». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 282 del 2 dicembre 1996).

Gli avvisi di rettifica riguardanti gli estratti del decreto n. 776 del 5 settembre 1996, relativo alla specialità medicinale «BETADINE» confezione gel vaginale tubo 75 g, e del decreto n. 777 del 5 settembre 1996, relativo alla specialità medicinale «BETADINE» confezione astuccio 10 candelette vaginali, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe a pag. 44, si diano per non pubblicati e al loro posto si considerino i seguenti:

nella parte del comunicato: «Estratto del decreto n. 776 del 5 settembre 1996», relativo alla specialità medicinale «BETADINE» confezione gel vaginale tubo 75 g, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 1996,

alla pag. 9, prima colonna, ove è indicato: «Classificazione ai fini della fornitura:» dove è scritto: «medicinale di automedicazione *non* soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a), ed art. 2* del decreto legislativo n. 539/1992», leggasi: «medicinale di automedicazione soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *b), ed art. 4* del decreto legislativo n. 539/1992»;

nella parte del comunicato: «Estratto del decreto n. 777 del 5 settembre 1996», relativo alla specialità medicinale «BETADINE» confezione astuccio 10 candelette vaginali, pubblicato sempre nella medesima *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 9, prima colonna, ove è indicato: «Classificazione ai fini della fornitura:» dove è scritto: «medicinale di automedicazione *non* soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a), ed art. 3* del decreto legislativo n. 539/1992», leggasi: «medicinale di automedicazione soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *b), ed art. 4* del decreto legislativo n. 539/1992».

96A8550

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 17 settembre 1996, n. 557, concernente: «Regolamento recante norme per disciplinare l'applicazione dell'imposta di consumo sugli olii lubrificanti e su taluni prodotti analoghi nonché l'imposta sui bitumi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 252 del 26 ottobre 1996).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe sono apportate le seguenti correzioni:

all'art. 2, comma 6, lettera *d)*, secondo rigo, riportato alla pag. 5 della sopra citata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... non *sono* assoggettati ad imposta.», si legga: «... non *ancora* assoggettati ad imposta.»;

all'art. 6, comma 4, all'ultimo rigo, riportato alla pag. 8 della sopra citata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... agli oli *combistibili.*», leggasi: «... agli oli *combustibili.*».

96A8553

Comunicato relativo al decreto dirigenziale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 19 novembre 1996 concernente: «Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Colli di Rimini" ed approvazione del relativo disciplinare di produzione». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 29 novembre 1996).

Nel disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Rimini» allegato al decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag 22, seconda colonna, art. 6, alla voce: «"Colli di Rimini" Biancame:», in fine deve intendersi aggiunta la seguente frase: «*estratto secco netto minimo: 15 grammi per litro.*».

96A8572

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione		Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari	- annuale	**L. 365.000**
		- semestrale	**L. 211.000**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale	- annuale	**L. 72.500**
		- semestrale	**L. 50.000**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee	- annuale	**L. 216.000**
		- semestrale	**L. 120.000**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali	- annuale	**L. 72.000**
		- semestrale	**L. 49.000**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato o dalle altre pubbliche amministrazioni	- annuale	**L. 215.500**
		- semestrale	**L. 118.000**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali	- annuale	**L. 742.000**
		- semestrale	**L. 410.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.750**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 134.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 87.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 360.000**
Abbonamento semestrale	**L. 220.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189